Sentenza n. 268 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32257** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

FRANCESCHI ANDREA, nato a Pieve di Cadore (BL) il 28.7.1978, res. a Zurigo (CH), Hansenbueelweg n. 34, (c.f. FRNNDR78L28G642L), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz (c.f. PNZ MRZ 48E09 A757O), con domicilio eletto in Belluno, via G. Garibaldi n. 78, (maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it);

POMPANIN ENRICO, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 19.12.1973, ivi residente in loc. Zuel di Sopra (c.f. PMPNRC73T19A266T), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz (c.f. PNZ MRZ 48E09 A757O), con domicilio eletto in Belluno, via G. Garibaldi n. 78,

(maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it);

BATTAGLIA AGOSTINO, nato a Cassola (VI) il 07.11.1954 ed ivi residente in via Marini n. 5 (C.F. BTTGTN54S07C037F), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Moretti (c.f. MRTMSM63T23A757J), con domicilio eletto in Belluno, Piazza Mazzini n. 21 (studiolegalemoretti@pec.it);

MUSSO LUISA, nata a Gorizia il 19.7.1954, residente a Fiumicello Villa Vicentina (UD), via Palazzatto, n. 7, fraz. San Lorenzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Pagetta (c.f. PGTFRC69L22B563W) e Davide Furlan (c.f. FRLDVD73A03G224W) con domicilio eletto in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1 (federico.pagetta@ordineavvocatipadova.it e davide.furlan@ordineavvocatipadova.it);

IAPICHINO PAOLA FRANCESCA, nata a Roma (RM) il 5.4.1949 – (c.f. PCHPFR49D45H501Z), rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Miorin (c.f. MRNLCU79D01G224Q) e Piero Patelli (c.f. PTLPRI62A12C957W) con domicilio eletto in Conegliano (TV) alla Piazza Pier Fortunato Calvi n°90, (lucamiorin@pec.ordineavvocatitreviso.it);

TALAMINI CLAUDIO, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 19.09.1956, ed ivi residente in Via Olimpia n. 61 (c.f. TLMCLD56P19A266S), rappresentato e difeso, dagli avvocati Costantino del Vesco (c.f. DLVCTN70R24M089F, e Francesco Curato (c.f. CRTFNC58R16L174F), con domicilio eletto in Venezia, Santa Croce Piazzale Roma 468/B, presso lo studio legale di quest'ultimo (costantino.delvesco@ordineavvocatibellunopec.it e francesco.curato@venezia.pecavvocati.it).

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 16 dicembre 2024 e la documentazione ad esso allegata;

Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 18 marzo 2025 dagli avvocati Luca Miorin e Piero Patelli nell'interesse di IAPICHINO PAOLA FRANCESCA, dall'Avv. Maurizio Paniz nell'interesse di FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO e dagli avvocati Costantino del Vesco e Francesco Curato nell'interesse di TALAMINI CLAUDIO nonché la documentazione ad esse allegata;

Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 19 marzo 2025 dagli avvocati Federico Pagetta e Davide Furlan nell'interesse di MUSSO LUISA e dall'Avv. Massimo Moretti nell'interesse di BATTAGLIA AGOSTINO nonché la documentazione ad esse allegata;

Esaminati tutti gli atti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, celebratasi con l'assistenza del segretario Mara Agostini e data per letta la relazione del magistrato relatore, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto e gli avvocati: Miorin Luca, per la convenuta Iapichino Paola Francesca; Pagetta Federico per la convenuta Musso Luisa; Curato Francesco Maria, per il convenuto Talamini Claudio; Maraviglia Carmen, in sostituzione l'avvocato Paniz Maurizio, per i convenuti Franceschi Andrea e Pompanin Enrico; Garlet Federico, in sostituzione dell'Avv. Moretti Massimo, per il convenuto Battaglia Agostino,

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 16.12.2024, la Procura erariale

conveniva in giudizio i Sig.ri FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, BATTAGLIA AGOSTINO, MUSSO LUISA, IAPICHINO PAOLA FRANCESCA, TALAMINI CLAUDIO, per vederli condannare al risarcimento del danno cagionato al Comune di Cortina d'Ampezzo nella misura complessiva di **euro 227.872,65** quale danno indiretto da mobbing derivante dalla condanna emessa in sede civile nei confronti dell'Amministrazione comunale con sentenze del Tribunale del Lavoro di Belluno n. 8 del 26 marzo 2019 (sentenza non definitiva del giudizio) e n.4 del 20 gennaio 2021 (sentenza definitiva del giudizio) e successivi atti di riconoscimento di debito (deliberazioni di consiglio comunale n. 41 del 29 luglio 2019, n. 55 del 17 settembre 2020, n.35 del 29 luglio 2021 e determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 per €. 76.003,34 e n. 1168 del 5 agosto 2021 per €. 151.869,60).

II. Riferiva in particolare il Pubblico Ministero che - a seguito di specifica segnalazione di danno dell'8 novembre 2011 a firma della dott.ssa Alessandra Cappellaro, dipendente di ruolo del Comune di Cortina d'Ampezzo, e successive comunicazioni di aggiornamento in ordine alla vicenda processuale (su iniziativa della stessa Procura erariale) - aveva avuto conoscenza della fattispecie complessiva di danno legata alle ripetute prevaricazioni subite sul posto di lavoro dalla denunciante. L'asserita condotta aveva determinato la condanna dell'Amministrazione in sede civile al risarcimento del danno da perdita di chance, in connessione alla sistematica estromissione della dipendente dall'accesso alle posizioni organizzative negli anni dal 2010 al 2015, e del danno da demansionamento e dequalificazione, accertato per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre

2015.

Relativamente alla vicenda processuale presupposta, il Pubblico Ministero evidenziava che inizialmente il Tribunale di Belluno, pur dichiarando il demansionamento della dipendente nel periodo tra il 5 ottobre 2009 ed il 30 ottobre 2009, con sentenza n. 127/2012, aveva respinto le domande risarcitorie proposte. La decisione veniva confermata con sentenza n. 476/2016 della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva tuttavia disposto, previa riassunzione, la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice del Lavoro in ordine alla domanda di mancato riconoscimento della posizione organizzativa.

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro per la definizione della domanda di riconoscimento della posizione organizzativa, la dipendente impugnava per il resto la sentenza n. 476/2016 della Corte d'Appello davanti alla Corte di Cassazione, che accoglieva il ricorso con ordinanza n. 34851 del 25 novembre 2022.

La stessa dipendente proponeva, nelle more, un secondo ricorso davanti al Giudice del lavoro di Belluno, il quale, riunito a quello già riassunto, si concludeva con le già citate sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021.

Precisava infine il Pubblico Ministero che attualmente la controversia tra la dottoressa Cappellaro e il Comune di Cortina giace in grado di appello avanti la competente Corte veneziana (R.G. n. 765/2019) e che, a seguito della prefata ordinanza del giudice di legittimità, il giudizio è stato anche riassunto, *ex* art. 392 del c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno in diversa composizione, con funzioni di giudice del rinvio (R.G. n. 24/2023).

III. Relativamente ai contenuti della domanda attorea, il requirente anzitutto

riepilogava l'attività istruttoria compiuta, trattando anche specificatamente le diverse eccezioni preliminari - ritenute infondate - sollevate dagli odierni convenuti con le deduzioni difensive presentate nella fase istruttoria (prescrizione, violazione del diritto di difesa, non accoglimento della richiesta di proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione, presunti effetti caducanti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.38451/2022).

Ripercorreva poi, con specifico richiamo alle valutazioni effettuate dal Tribunale del Lavoro di Belluno, condividendone il contenuto, l'andamento della vicenda processuale civile.

Dall'esame degli atti - secondo gli assunti della Procura regionale - emergeva che la dott.ssa Cappellaro, assunta dal Comune di Cortina d'Ampezzo nell'anno 1997 con la qualifica di *"Funzionario amministrativo responsabile area Ragioneria"* (categoria giuridica ed economica D3, *ex* VIII^ q.f.), e sin dall'anno 2004 adibita a svolgere le funzioni di Dirigente dell'Area Finanziaria, a seguito della riorganizzazione dell'Ente disposta dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del maggio 2017 e dopo una breve e provvisoria proroga dell'incarico dirigenziale per un periodo di tre mesi, veniva sostituita nello svolgimento delle funzioni apicali da personale che sino ad allora le era stato subordinato. Ciò accadeva, secondo quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di un progetto di ulteriore riorganizzazione dell'assetto amministrativo, basato sulla sostituzione dei dirigenti con posizioni organizzative, che sarebbe stato però priva di logica ed eseguito in modo illegittimo.

Una volta esclusa la dott.ssa Cappellaro dalla possibilità di concorrere per le posizioni organizzative - e pur a dispetto dell'esistenza di regolamentazione

interna corrispondente ai principi di legge - a seguito dell'adozione da parte del Sindaco e del Vicesindaco di atti di incarico conferito *intuitu personae* per periodi di ridottissima durata in favore di altri dipendenti (con ulteriore violazione dei principi di legge), la responsabilità del servizio Ragioneria e Tributi veniva attribuita al Segretario e Direttore generale *pro tempore*, BATTAGLIA AGOSTINO, odierno convenuto, fino all'anno 2012, con lo scopo di escludere la dott.ssa Cappellaro da qualsiasi attività di gestione, come sarebbe confermato anche dall'attribuzione mediante incarico esterno di una consulenza in materia economico-finanziaria a dipendente pubblico di altra amministrazione.

Al contempo, la dott.ssa Cappellaro era divenuta destinataria di un'impressionante sequela di atti di trasferimento, talvolta direttamente adottati dallo stesso Sindaco, talaltra da parte degli altri odierni convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA, con la conseguenza che, dopo un periodo di aspettativa, la dipendente fu dapprima incardinata presso l'ufficio patrimonio e CED (1° marzo - 31 maggio 2009), poi presso i servizi demografici e sociali (1° giugno - 1°novembre 2009), salvo essere successivamente comandata presso il Comune di San Vito di Cadore sulla base di apposita convenzione (1° novembre 2009-31 dicembre 2012), per poi rientrare presso l'ufficio tavolare (1° gennaio 2013-31 dicembre 2014) e infine essere trasferita nuovamente presso i servizi demografici e sociali (1° gennaio 2015-31 dicembre 2015).

Il corredo probatorio del processo civile, e specificatamente le testimonianze rese davanti al Giudice civile, rendevano conto, ad avviso del Requirente, del volontario demansionamento e della preordinata dequalificazione

professionale della dipendente, collocata a svolgere compiti meramente esecutivi e spesso senza neanche sufficiente dotazione materiale.

Secondo le prospettazioni del Requirente, alla luce dei principi giurisprudenziali ampiamente richiamati dall'atto di citazione, veniva quindi a pieno titolo integrato il mobbing lavorativo già riscontrato da parte del Giudice civile.

IV. Nel valutare e distinguere le posizioni dei diversi convenuti, veniva evidenziato:

a) che il danno da perdita di chances, pari a **euro 5.098,71**, era da ricondurre a una serie di provvedimenti emanati dal sindaco, FRANCESCHI ANDREA, nonché, in sua assenza, dal vicesindaco POMPANIN ENRICO, tra il 2007 e il 2016, sempre avallati sia dal segretario e direttore generale**,** dottor BATTAGLIA AGOSTINO (nel periodo di reggenza 12 settembre 2007 - 31 agosto 2012) e, successivamente, dal segretario generale, dottoressa MUSSO LUISA (dal 1° settembre 2012 al 17 maggio 2015).

Al riguardo, secondo la Procura regionale, non potevano condividersi le deduzioni difensive dei convenuti, essenzialmente incentrate sulla natura discrezionale della scelta, in quanto tali scelte si fondavano su motivazioni solo apparenti e comunque inadeguate. Le stesse si erano rivelate prive di imparzialità e trasparenza, e soprattutto, contraddittorie, sia in punto di valutazione delle pregresse esperienze lavorative della dipendente, sia in relazione alla scelta - successivamente effettuata dall'Amministrazione - di rivolgersi a consulenze esterne fino all'assunzione di altro dipendente in mobilità quale responsabile del servizio economico-finanziario;

b) che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale

quantificato in **euro 70.904,34 -** riconducibile al divario registrato tra le mansioni tipiche della categoria della dipendente e quelle non equivalenti, di natura meramente esecutiva e prive di autonomia, alle quali la dott.ssa Cappellaro era stata adibita durante la permanenza all'ufficio tavolare e ai servizi demografici e sociali - era riconducibile non solo alle scelte ed agli atti adottati dal livello politico dell'Ente, ma anche al concorso e l'assistenza del segretario generale**,** MUSSO LUISA, e alla colpevole inerzia dei responsabili di servizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA (preposta all'ufficio tavolare dal 29 agosto 2007 fino al 31 dicembre 2013) e TALAMINI CLAUDIO (direttore dei servizi demografici e sociali dal 29 agosto 2007 al dicembre 2015).

Sul punto, secondo il requirente, non potevano condividersi le difese dei convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO, già respinte dal giudice civile, le quali negavano la sussistenza del dedotto demansionamento, così come quelle del Segretario generale e dei responsabili dei servizi, anch'esse, volte ad escludere un ruolo decisivo di quest'ultimi nella vicenda per aver subito incolpevolmente gli effetti preclusivi riferibili a decisioni assunte autoritativamente da altri organi sovraordinati;

c) che il danno da mobbing, quantificato in **euro 151.869,70**, in stretta aderenza con le risultanze del processo civile, doveva certamente ricondursi ai numerosi decreti datoriali adottati dal Sindaco FRANCESCHI ANDREA, ed alle iniziative attuate dal Segretario generale**,** MUSSO LUISA, e dai responsabili di servizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO, oltre che, per il limitato periodo maggio-agosto 2012, dal

precedente segretario generale BATTAGLIA AGOSTINO.

Anche sul punto il requirente aveva esaminato e valutato come non accoglibili le deduzioni formulate dai convenuti nella fase istruttoria.

V) Ritenuto infine sussistere il nesso causale tra la condotta contestata ed il danno, la Procura erariale imputava l'elemento psicologico del dolo a carico del Sindaco FRANCESCHI ANDREA per tutte le tipologie di danno, e del suo vice POMPANIN ENRICO per il solo danno da perdita di chances, mentre, quanto al personale amministrativo, veniva contestato, in via sussidiaria, l'elemento psicologico della colpa grave riconducendo i danni contestati, quanto ai due Segretari generali MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO, ad una condotta improntata a clamorosa e inescusabile negligenza nella cura dell'interesse dell'ente locale, sorretta da trasmodante trascuratezza nella ricerca di una soluzione tecnica che potesse prevenire il nocumento erariale. Con riferimento alla posizione dei responsabili dei servizi, IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO, il requirente riteneva che il fatto illecito fosse ad essi attribuibile in virtù di una condotta di grave e imperdonabile violazione dei doveri d'ufficio che imponevano, *ex* art. 2087 c. c., di assicurare condizioni lavorative dignitose e rispettose del personale loro assegnato.

Veniva quindi prospettata la responsabilità dei convenuti nei seguenti termini:

a) danno da perdita di *chances* pari a **euro 5.098,71:** in via principale a titolo doloso e per l'intero, a carico dei convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO; in via sussidiaria, a titolo di colpa grave a carico di MUSSO LUISA (70%, pari ad euro 3.569,10) e BATTAGLIA AGOSTINO

(30%, ari ad euro 1.529,61);

b) danno da demansionamento e dequalificazione professionale, quantificato in **euro 70.904,34:** in via principale a titolo doloso e per l'intero, a carico di FRANCESCHI ANDREA; in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, a carico di MUSSO LUISA (70%, pari ad euro 49.633,04), IAPICHINO PAOLA FRANCESCA (9%, pari ad euro 6.381,39) e TALAMINI CLAUDIO (21%, pari a euro 14.889,91);

c) danno da mobbing, quantificato in **euro 151.869,70:** in via principale a titolo doloso e per l'intero a carico di FRANCESCHI ANDREA; in via sussidiaria, a titolo di colpa grave a carico di MUSSO LUISA (50%, pari ad euro 75.934,80), BATTAGLIA AGOSTINO (30%, pari a euro 45.560,88), TALAMINI CLAUDIO (14%, pari a euro 21.261,74) e IAPICHINO PAOLA FRANCESCA (6%, pari ad euro 9.112,18).

VI. Con memoria del 18 marzo 2024, a mezzo dell'Avv. Maurizio Paniz, si costituivano in giudizio i convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO i quali contestavano l'attribuzione di responsabilità a loro carico e chiedevano**: a)** in via preliminare, che si disponesse la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 C.G.C., in attesa del previo accertamento dei fatti in contestazione di cui alle sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021 del Tribunale di Belluno, attualmente impugnate; nel merito, in via principale, che si rigettassero tutte le richieste di risarcimento dei danni indiretti (da perdita di chance, da demansionamento e da mobbing) per infondatezza della pretesa azionata, mancanza di prova e insussistenza dell'elemento soggettivo; in subordine: **b)** con riguardo al danno da demansionamento: ***i.*** che fosse rideterminata al ribasso la pretesa risarcitoria,

secondo quanto emerso dalla relazione di parte dello Studio Giallo srl; ***ii.*** che fosse rideterminata la ripartizione di tale danno, tenendo conto della effettiva responsabilità di ciascuno degli intimati in rapporto agli episodi di ritenuto demansionamento della dipendente; e, conseguentemente, che la responsabilità del dr. Franceschi fosse determinata in via concorrente e residuale con quella del dr. Battaglia e della dott.ssa Musso; **c)** con riguardo al danno da mobbing: ***i.*** che fosse esclusa qualsivoglia responsabilità del dr. Franceschi per asserito danno da mobbing per mancanza di prova della ricorrenza dell'elemento soggettivo della fattispecie in capo allo stesso; ***ii.*** in via subordinata, che la pretesa risarcitoria fosse rideterminata al ribasso, con esclusione del riconoscimento del danno esistenziale, e che la stessa fosse posta a carico degli intimati dr. Battaglia, dott.ssa Musso, dott.ssa Iapichino e rag. Talamini e comunque ripartita in via concorrente. Venivano altresì formulate istanze istruttorie finalizzate all'escussione di testimoni e all'interrogatorio formale del convenuto FRANCESCHI ANDREA sui capitoli di prova indicati nella memoria difensiva, relativi alle modalità di gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa Cappellaro.

Dopo aver ripercorso l'andamento del procedimento civile, il nominato patrocinio evidenziava che sia la sentenza non definitiva n. 8/2019 (che aveva rigettato le domande di conferimento della posizione organizzativa ante e post 2011, e accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno da demansionamento e mobbing), che la sentenza definitiva n. 4/2021 (che aveva quantificato per gli anni 2013-2016 il danno da mobbing) erano ancora *sub iudice* per via della loro impugnazione in grado d'appello.

Precisavano, quindi, i convenuti che risultavano a tutt'oggi pendenti: **a)** in grado d'appello, il giudizio n. 765/2019 relativo alle domande di cui ai giudizi di primo grado riuniti n. 79/2017 (illegittima dequalificazione dal 28.8.2017, riconoscimento P.O. e conseguente risarcimento, cd "primo filone") e n. 257/2017 (preteso demansionamento e danno da mobbing, cd "*secondo filone*") conclusisi con le sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021; **b)** in primo grado, il giudizio n. 24/2023 (illegittimo mancato conferimento P.O. 2007-2009 e conseguenti domande risarcimento danni e differenze retributive di cui alla sentenza n. 4/2021, giudizio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione per domande rigettate dalla sentenza n. 4/2021).

Al riguardo, veniva dedotto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 34851/2022, aveva ritenuto che l'indagine relativa al demansionamento e al mobbing avrebbe dovuto essere condotta unitamente a quella relativa alla legittimità o meno del mancato conferimento della Posizione Organizzativa alla dott.ssa Cappellaro in quanto ciò avrebbe potuto in futuro produrre effetti caducanti riflessi, quantomeno parziali, sulle sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021 del Tribunale di Belluno, ai sensi dell'art. 336 C.P.C., anche alla luce del tenore delle domande proposte nel giudizio R.G. 79/2017, relativo al cd. primo filone, a tutt'oggi oggetto del giudizio d'appello (con domande in parte coincidenti con quelle di cui al giudizio n. 198/2011, cd. *primo filone*, e in parte ad esse connesse, per quanto già introdotte con il giudizio n. 257/2017, cd. "*secondo filone*").

Conclusivamente, i convenuti chiedevano di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., versandosi in ipotesi di pregiudizialità tecnica e non

potendo operare il noto principio dell'autonomia dei giudizi.

Nel merito, contestavano la sussistenza delle dedotte responsabilità a carico dei convenuti, avendo i medesimi effettuato delle scelte di natura politica, per loro natura insindacabili, o comunque discrezionali, da ritenersi pienamente legittime in riferimento all'attribuzione delle posizioni organizzative a personale più specificamente preparato della dott.ssa Cappellaro per lo svolgimento delle relative attività gestionali.

Veniva, in particolare, evidenziato che, all'atto dell'insediamento della nuova giunta comunale del sindaco Franceschi, la dott.ssa Cappellaro - già assegnataria di un incarico *intuitu personae* senza previa selezione e comunque a tempo determinato - era assente dal servizio per la fruizione di un periodo di aspettativa e che, successivamente al suo rientro, le veniva prorogato l'incarico dirigenziale nelle more della riorganizzazione dell'Ente. Tale riorganizzazione prevedeva, da un lato, la sostituzione delle posizioni dirigenziali con posizioni organizzative più rispondenti alle esigenze e alle dimensioni dell'Amministrazione e, dall'altro, la successiva attribuzione delle responsabilità del Servizio finanziario in capo al Segretario-Direttore Generale (mentre gli altri servizi vennero assegnati a singoli responsabili di categoria D, con incarichi annuali conferiti mediante Decreto Sindacale n. 17 del 30.11.2007). Ne conseguiva che la dipendente non poteva vantare, in ogni caso, alcun diritto a permanere nell'incarico o a vedersi attribuire la posizione organizzativa del servizio economico-finanziario.

Relativamente al danno da perdita di chances i convenuti ribadivano, anzitutto, che la statuizione di condanna era provvisoria: la stessa infatti era ancora oggetto del giudizio n. 24/2023 R.G. - attualmente pendente avanti al

Tribunale di Belluno a seguito della riassunzione conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n.34851/2022 - per la parte non esaminata dalle sentenze n. 8/2019 e n.4/2021.

Doveva poi considerarsi che a seguito della medesima ordinanza della Corte di Cassazione e in forza dei principi ivi affermati, le stesse sentenze del Tribunale di Belluno n.8/2019 e n. 4/2021 sarebbero state indirettamente incise nei loro contenuti a seguito dell'indicazione del Giudice di legittimità di procedersi alla valutazione unitaria dell'intera fattispecie di danno lamentata dalla dott.ssa Cappellaro.

In ogni caso, la difesa dei convenuti rilevava che la procedura comparativa per l'assegnazione delle posizioni organizzative (il cui mancato espletamento è stato posto alla base della pronuncia risarcitoria) non doveva essere esperita perché non sussisteva alcun obbligo normativo in tal senso: l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa si risolve infatti in una scelta discrezionale rimessa al datore di lavoro che, nel caso di specie, aveva ritenuto di operarla in favore di personale più qualificato della dott.ssa Cappellaro.

Inoltre, veniva eccepito che la dipendente non aveva le competenze necessarie per ottenerne l'assegnazione, fermo restando, tra l'altro, che nell'anno 2008 ancora usufruiva di un periodo di aspettativa per motivi personali.

Dunque, in definitiva, degli 86 provvedimenti adottati nel complesso della vicenda sotto esame, ben 72 riguardavano posizioni cui la dott.ssa Cappellaro non poteva accedere, mentre gli altri 14, relativi all'area di sua competenza, non potevano essere indirizzati in favore della stessa, stante

dapprima l'iniziale avocazione della posizione al Segretario generale e l'assenza della dipendente per aspettativa negli anni 2009-2012, e successivamente il suo distaccamento presso il Comune di San Vito di Cadore negli anni 2013-2014, e infine la nuova aspettativa volontaria fruita dalla dipendente negli anni 2015-2017.

Venivano, quindi, contestati, in radice, sia gli stessi presupposti della configurabilità del danno da perdita di *chances* - considerata l'effettiva impossibilità per la dott.ssa Cappellaro di accedere alle posizioni organizzative - e sia la quantificazione del danno, come operata dalla Procura, fondata sull'acritico recepimento delle considerazioni del Giudice civile che ne determinava apoditticamente la consistenza nel 50% della differenza tra quanto percepito dalla dipendente e quanto la stessa avrebbe percepito se fosse stata assegnataria di P.O.

Ciò pur tacendosi il fatto che la dott.ssa Cappellaro, nel periodo in considerazione, aveva avuto una retribuzione addirittura superiore a quella dovuta per l'incarico di posizione organizzativa.

Relativamente al danno da demansionamento, veniva anzitutto considerato che erroneamente la Procura erariale aveva preso a riferimento condotte sia antecedenti all'anno 2011 (non oggetto delle sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021) sia successive, mentre nel merito dovevano considerarsi non condivisibili le affermazioni effettuate dall'inquirente in merito al presunto demansionamento della dipendente, non ricorrendo i presupposti a ciò necessari.

Non potevano, infatti, ritenersi sussistenti:

a) la violazione del criterio dell'equivalenza formale, non provata dalla

Procura erariale ed anzi contraddetta dagli esiti dell'istruttoria. Al riguardo, si faceva presente che la dott.ssa Cappellaro si era occupata, presso l'Ufficio Tavolare, della redazione di atti e documenti amministrativi coadiuvando la dirigente responsabile dell'Ufficio (partecipando, altresì, al progetto di informatizzazione dell'ufficio e usufruendo delle medesime dotazioni strumentali degli altri dipendenti) e che, durante l'assegnazione presso l'Ufficio Anagrafe, aveva svolto compiti di indubbio rilievo coerenti con le mansioni previste per la categoria professionale di appartenenza (attività a contenuto tecnico-gestionale, in particolare: istruzione, redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente; analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza);

b) lo svuotamento delle funzioni, apoditticamente valorizzata dalla Procura erariale e mai nemmeno prospettata dalla stessa dipendente, che, comunque, non aveva le competenze necessarie per assumere le funzioni di responsabile dell'Ufficio.

Con riferimento alla quantificazione - anch'essa ripresa pedissequamente dal giudizio civile nella misura corrispondente al 50% della retribuzione percepita dalla dipendente nell'intero triennio – si rilevava che la stessa era palesemente sproporzionata e non in linea con i criteri di liquidazione valorizzati dalla giurisprudenza (25% della retribuzione spettante al dipendente nel periodo interessato dall'illecita con-dotta datoriale) e comunque, in ipotesi, da rivedere secondo quanto prospettato dalla consulenza di parte in atti (euro 44.551,00).

Relativamente al danno da asserito mobbing di cui alla sentenza non definitiva n. 4/2021 - a tutt'oggi non passata in giudicato e per la quale

pende giudizio d'appello - si considerava che ancora una volta la Procura erariale si era appiattita sull'errata decisione del Tribunale di Belluno, non tenendo conto, però, della necessità sia di limitare il periodo temporale di riferimento all'epoca successiva al 2011 e sia di considerare che, per il periodo antecedente, lo stesso Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, stante la preesistenza delle patologie lamentate dalla dott.ssa Cappellaro.

Veniva inoltre contestata la genericità degli assunti della Procura regionale la quale - confondendo tra demansionamento e mobbing e pretendendo di inquadrare singoli episodi, neppure rilevanti, nell'ambito di un più ampio progetto di vessazione di cui non vi sarebbe riscontro in atti - ha erroneamente ritenuto sussistere i presupposti del mobbing. Viceversa, non emergevano episodi specifici di ostilità espressi dal Sindaco nei confronti della dipendente, stante anche la piena legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione, l'inconferenza sia delle deposizioni testimoniali richiamate in citazione (espressamente contestate) sia degli articoli di giornale (vagamente richiamati nell'atto di citazione), l'irrilevanza della documentazione precostituita a fini processuali dalla dott.ssa Cappellaro, oltre che l'inattendibilità della CTU del dott. Donadello di cui al giudizio civile, assolutamente apodittica in ordine alla quantificazione del danno.

Conclusivamente, i convenuti rilevavano, in primis, che la riorganizzazione dell'Ente non era riconducibile in via esclusiva al Sindaco dell'Ente, e che, in ogni caso, nella quantificazione del danno e nella sua ripartizione, si sarebbe dovuta considerare la dimensione effettiva e non ipotetica della riferibilità oggettiva e soggettiva delle condotte di demansionamento e

mobbing alle iniziative del Sindaco.

VII. Con memoria del 18 marzo 2025, a mezzo degli Avvocati Luca Miorin e Piero Patelli si costituiva in giudizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA la quale chiedeva: **a)** in via pregiudiziale respingersi le domande della Procura erariale per l'insussistenza di un accertamento definitivo in merito al danno lamentato dalla dott.ssa Cappellaro; **b)** in via subordinata pregiudiziale, disporsi la sospensione del giudizio; **c)** in via preliminare, accertarsi l'intervenuta prescrizione ex art. 1 c. 2 L. 20/1994, respingersi la domanda e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento; **d)** nel merito, respingersi ogni domanda attorea proposta nei suoi confronti per assenza di colpa grave.

In via istruttoria, veniva formulata istanza ex art. 94 c. 2 C.G.C. affinché si imponesse al Comune di Cortina d'Ampezzo (oppure in alternativa alla Dott.ssa Cappellaro, che l'aveva utilizzata mediante deposito sub. doc.13 nel procedimento d'appello veneziano – Sez. Lavoro – avverso Sent. Trib. Belluno Lav. 127/2012) di produrre la nota prot. 1124/2012 d.d. 15.1.2013.

Eccepita la non definitività dell'accertamento del Giudice del Lavoro, e rilevato che la Procura erariale, anche ai fini della ripartizione del danno, aveva preso atto del suo collocamento a riposo a far data dal 31.12.2013, la convenuta IAPICHINO PAOLA FRANCESCA evidenziava le peculiarità dell'Ufficio Tavolare la cui responsabilità viene attribuita direttamente da parte del Presidente del Tribunale ordinario, e le cui rilevanti attività non si conciliano con lo svilimento e la mortificazione professionali dedotti dalla dott.ssa Cappellaro.

Veniva, poi, contestata la ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa

grave, non avendo avuto la convenuta alcun ruolo nel trasferimento della dott.ssa Cappellaro presso l'Ufficio Tavolare, ed avendo anzi espressamente richiesto all'Amministrazione di consentirle di accedere ad un corso di formazione connesso alla nuova assegnazione, provvedendo poi personalmente alla sua formazione ed assegnandole l'incarico di informatizzare l'anagrafe dei proprietari, così valorizzando le sue qualità con l'impiego nelle mansioni che era possibile affidarle all'interno del limitato perimetro dell'Ufficio Tavolare.

La convenuta sottolineava la mancanza del nesso di causalità tra la sua condotta e il prodursi del danno, essendogli precluso rifiutare l'assegnazione della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Catasto e adibirla a differenti funzioni e non potendole essere addebitato, tra l'altro, un presunto comportamento alternativo del tutto ipotetico e nemmeno specificato dalla Procura erariale; eccepiva, comunque, il decorso della prescrizione quinquennale decorrente dalla data del 19.3.2013, giorno in cui, con l'atto d'appello, la dott.ssa Cappellaro aveva esternato al Comune di Cortina d'Ampezzo il danno derivante dal demansionamento per la sua applicazione all'Ufficio Tavolare.

VIII. Con memoria del 18 marzo 2025, a mezzo degli Avv.ti Costantino del Vesco e Francesco Curato, si costituiva in giudizio il sig. TALAMINI CLAUDIO, il quale chiedeva; **a)** in via preliminare, sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile di cui al D.lgs. 174/2016 nell'attesa della definizione dei giudizi civili ancora pendenti; **b)** in via principale di rito - previa integrazione del contraddittorio nei confronti del geom. Paola Francesca Lezuo, responsabile dell'Ufficio Tavolare dal 1.8.2014 al 31.12.2014 - respingersi le domande tutte proposte nei suoi

confronti perché prescritte; **c)** in via principale di merito, respingersi la domanda risarcitoria, perché infondata; **d)** in via subordinata e salvo gravame, ripartire gli importi secondo i gradi di responsabilità dei convenuti, contenendo al minimo valore la quota a lui attribuibile, anche a seguito di ampio esercizio del potere riduttivo.

Nello specifico, evidenziata la non definitività dell'accertamento del Tribunale del lavoro, eccepiva l'inconfigurabilità della responsabilità erariale a lui ricondotta non sussistendo alcuna sua colpevole inerzia relativamente all'assegnazione della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Servizio Demografico e sociale, unilateralmente decisa dal Sindaco e dal Segretario dell'Ente, ai quali aveva anzi rappresentato la criticità del suo inserimento.

Quanto al danno da mobbing non vi era stato alcun comportamento di prevaricazione da parte del convenuto, che anzi attribuì alla dott.ssa Cappellaro, nella valutazione lavorativa, punteggi di eccellenza e la autorizzò su sua richiesta alla flessibilità lavorativa.

Contestava, infine, la ripartizione del danno prospettata da parte della Procura erariale.

IX. Con memoria del 19 marzo 2025, a mezzo degli Avvocati Federico Pagetta e Davide Furlan, si costituiva in giudizio MUSSO LUISA, la quale chiedeva; **a)** in via principale di merito, il rigetto delle domande formulate; **b)** in via gradata di rito, disporsi la sospensione del procedimento; **c)** in via gradata di merito ridursi l'addebito nei suoi confronti.

Eccepiva, in primo luogo, l'assenza di un danno certo, liquido ed esigibile, in mancanza di una pronuncia passata in giudicato sull'erroneità delle condotte degli amministratori tenuto conto che le sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021 del

Tribunale di Belluno erano state impugnate e che, pertanto, ciò rendeva necessario il richiesto disporsi la sospensione del giudizio.

Veniva, inoltre, eccepita la mancanza del nesso causale, alla luce del fatto che la deduzione di responsabilità era fondata sulla condotta omissiva asseritamente tenuta dal Segretario dell'Ente senza, però considerare che quest'ultimo non avrebbe potuto legittimamente adottare alcun atto per opporsi alla volontà ed alla determinazione del Sindaco riguardo alla nomina dei responsabili dei servizi. Ed infatti - proseguiva la difesa – per l'assunzione dei decreti di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa non è nemmeno previsto un parere di regolarità, in quanto di esclusiva competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del TUEL. Si sottolineava, inoltre, che la dott.sa Cappellaro risultava in servizio presso il Comune di Cortina d'Ampezzo solo dal settembre 2012 al maggio 2015 e che la stessa non avrebbe potuto aspirare, comunque, a ricoprire una delle posizioni organizzative.

Non era pertanto riferibile alla convenuta MUSSO LUISA il danno da perdita di chances, avendo ella terminato il suo rapporto con il Comune di Cortina d'Ampezzo a fine 2014: la scelta di assumere un consulente esterno per rivestire la posizione di responsabile dell'area finanziaria (in ogni caso, dotato di maggiori titoli rispetto alla dott.ssa Cappellaro) risale al settembre 2012 e quindi ben prima che la stessa convenuta prendesse servizio come Segretario generale, quando tra l'altro i rapporti tra la stessa dott.ssa Cappellaro e l'Amministrazione erano già irrimediabilmente compromessi ed escludevano che la dipendente, per tale motivo, potesse aspirare a ricoprire una delle posizioni organizzative.

Quanto al danno da demansionamento e mobbing, la convenuta eccepiva l'insussistenza di una condotta antigiuridica a lei riferibile, essendo stata la dott.ssa Cappellaro assegnata a importanti funzioni di annotazione nei registri tavolari, eseguibili esclusivamente a mano, senza che dunque rilevasse la mancata attribuzione alla stessa di un computer funzionante, peraltro avvenuta come comprovato dalle deposizioni testimoniali in atti, ignorate dalla Procura erariale.

Inoltre, la convenuta non avrebbe potuto interferire con le funzioni assegnate alla dott.ssa Cappellaro presso l'Ufficio Tavolare, il quale presenta delle peculiarità che non consentono di considerarlo come una mera articolazione dell'Amministrazione, essendo soggetto al controllo del Giudice ordinario e tutt'al più ad un potere del Segretario comunale non di gestione diretta, ma di mero coordinamento ai sensi degli artt. 107 commi 2, 4 e 97 comma 4 lett. d) del TUEL.

Si osservava, inoltre, che la dottoressa Cappellaro non aveva subito alcun detrimento professionale quando era stata assegnata ai Servizi Demografici e Sociali posto che tali mansioni, soggette al controllo della Prefettura, le erano state conferite dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Personale (quest'ultimo neppure coinvolto nel presente giudizio) e non certo dal Segretario comunale rimasto del tutto estraneo alla scelta organizzativa.

Quanto al danno da mobbing, la convenuta rilevava che lo stesso andava comunque ricondotto a scelte ed atti antecedenti al periodo 2012-2015, come anche evincibile dalla consulenza tecnica in atti (laddove evidenzia uno stato ansioso della dipendente già nel periodo 2007-2009) e che, conseguentemente nessuna responsabilità poteva esserle attribuita *ratione*

temporis.

Veniva in ultimo contestata la ripartizione del danno operata dalla Procura erariale, dovendosi anche tenere conto della mancata citazione in giudizio del Responsabile del Servizio personale e del Responsabile del Servizio tavolare a partire dall'agosto 2014.

X. Con memoria del 19 marzo 2025, a mezzo dell'Avv. Massimo Moretti, si costituiva in giudizio BATTAGLIA AGOSTINO, il quale chiedeva in via preliminare, disporsi la sospensione del procedimento per pregiudizialità del pendente giudizio civile e comunque rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto, essendo altresì prescritto il diritto fatto valere. In via subordinata, chiedeva fosse ridotto l'importo risarcitorio di cui era stato chiamato a rispondere, sia in virtù di una riduzione complessiva della quantificazione del danno complessivo e sia in virtù in percentuale in ragione della sua posizione di sussidiarietà.

Eccepita la non definitività dell'accertamento del Tribunale del Lavoro di Belluno che determinava incertezza sull'*an* e sul *quantum* - e comunque la prescrizione della pretesa per fatti risalenti al più tardi al 2015 - il convenuto deduceva l'infondatezza nel merito della domanda formulata nei suoi confronti, rilevando, anzitutto, l'erroneità della ricostruzione operata dalla Procura regionale, posto che mai la dott.ssa Cappellaro era stata posta alle dipendenze di personale gerarchicamente a lei subordinato e che, in punto di organizzazione, l'affidamento di incarichi di posizioni organizzative risultava tutt'altro che illegittimo, ma anzi semmai doveroso a seguito della soppressione delle posizioni dirigenziali.

Inoltre, in un quadro - ignorato dalla Procura erariale - di grave difficoltà nella gestione del personale, il convenuto rappresentava di aver svolto un ruolo meramente organizzativo, non collegato all'individuazione nominativa del personale da incaricare delle posizioni organizzative. Contestava, comunque, la sussistenza di un obbligo di svolgere procedure selettive per l'affidamento degli incarichi e che la dipendente fosse nella condizione di rivendicare il diritto ad essere confermata nell'incarico precedentemente assegnato.

Negava, quindi ogni addebito circa il contestato danno da perdita di chances, avendo la dott.sa Cappellaro accettato il comando presso il Comune di San Vito di Cadore, presso il quale era stata alla medesima conferita la posizione di alta professionalità quale Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile e dell'Area Amministrativa e financo di Vice Segretario comunale, essendole stata affidata anche la reggenza della Segreteria per il periodo di vacanza della posizione del Segretario generale, incarichi evidentemente appetibili e non certo obiettivamente punitivi.

Quanto al danno da mobbing, in astratto a lui riferibile tutt'al più per un periodo di circa tre mesi (avendo egli cessato la propria attività presso il Comune di Cortina d'Ampezzo il 31.08.2012), il convenuto affermava che ogni sua responsabilità andava certamente esclusa perché in quel periodo la dott.ssa Cappellaro era comandata presso il Comune di San Vito di Cadore ed egli non aveva adottato alcun provvedimento nei suoi confronti.

Contestava la sussistenza del nesso di causalità, non essendo esigibile nei suoi confronti alcun atto diverso da quelli adottati nei riguardi della dipendente inerenti alla gestione del personale amministrativo e all'assetto

organizzativo dell'ente pubblico; escludeva la sussistenza della colpa grave, solamente affermata dalla Procura erariale, in ragione del breve periodo in cui aveva svolto le funzioni di Segretario e delle difficoltà operative in essere in quel periodo, ritenendo erronei la quantificazione del danno e i criteri di ripartizione tra i convenuti.

4. All'udienza odierna, come meglio e più puntualmente indicato in separato verbale, la Procura erariale affrontava le questioni preliminari sollevate dalle parti con le memorie di costituzione in giudizio, chiedendone il rigetto anche mediante ampi richiami giurisprudenziali. Nel merito, richiamati gli esiti del processo civile e delle testimonianze assunte nell'ambito del richiamato procedimento, il Requirente concludeva per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

L'Avv. Maraviglia, nell'interesse dei convenuto FRANCESCHI e POMPANIN insisteva in particolare nell'istanza di sospensione del giudizio anche per via degli effetti riflessi dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34851/2022 e, nel merito, ribadiva l'assenza di un obbligo di effettuare procedure selettive per la scelta delle posizioni organizzative, rimesse alla discrezionalità del Sindaco e comunque attribuite, nel caso di specie, sulla base del curriculum di miglior spessore dei soggetti individuati e in ragione dell'assenza della stessa dott.ssa Cappellaro per aspettativa o comando presso altro Ente.

Esclusa dunque per tali ragioni la configurabilità dei danni di cui alle sentenze civili e il conseguente danno erariale di cui all'odierna azione, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti, riportandosi alle memorie difensive.

L'Avv. Garlet, nell'interesse del convenuto BATTAGLIA, nel riportarsi alle conclusioni assunte in atti ed, in particolare, nella richiesta di sospensione del presente giudizio (assumendosi la pregiudizialità dell'accertamento civile, ad oggi non definitivo), evidenziava il limitato lasso temporale in cui il convenuto aveva svolto le funzioni di Segretario generale del Comune nell'anno 2012, nonché l'assenza di competenze specifiche in riferimento all'adozione dei decreti di nomina delle posizioni organizzative, peraltro pienamente legittimi e mai nemmeno impugnati.

L'Avv. Miorin, nell'interesse della convenuta IAPICHINO PAOLA FRANCESCA, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate e rimarcava la genericità dell'atto di citazione in ordine ai presunti comportamenti alternativi esigibili dalla sua assistita nonché in merito alla dedotta sussistenza della colpa grave, dovendosi comunque integrare il contraddittorio con la citazione a giudizio della funzionaria Responsabile dell'Ufficio personale del Comune di Cortina d'Ampezzo ai fini della compiuta valutazione della fattispecie di responsabilità.

L'Avv. Pagetta nell'interesse della convenuta MUSSO LUISA insisteva nell'istanza di sospensione del giudizio e contestava la sussistenza del nesso causale non essendo gli atti di nomina delle posizioni organizzative di sua competenza quale Segretario dell'Ente e non potendo adottare, rispetto ad essi, alcuna iniziativa amministrativa. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle difese formulate.

L'Avv. Curato, nell'interesse del convenuto TALAMINI CLAUDIO, richiamata la provvisorietà dell'accertamento civile e la sua pregiudizialità, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio onde evitare la possibilità di un

contrasto tra giudicati.

Ribadiva, inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 3 CGC, l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del geom. Francesca Paola Lezuo, responsabile dell'Ufficio Tavolare dall'1.8.2014 al 31.12.2014, evidenziando che la sua assistita non aveva mai assunto atteggiamenti vessatori nei confronti della dott.ssa Cappellaro e che aveva anzi valutato positivamente il suo lavoro, senza che ciò potesse avere alcuna influenza in ordine all'assegnazione al suo ufficio (assegnazione per la quale, peraltro, non aveva espresso alcun parere favorevole). Si riportava quindi alle memorie ed alle conclusioni ivi formulate.

La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni e le richieste preliminari delle parti convenuta, nessuna delle quali merita accoglimento.

5.1 Relativamente all'istanza di sospensione del giudizio formulata da tutte le parti convenute, si osserva che l'art.106, comma 1, C.G.C. nel prevedere che "*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*", consente al Collegio di provvedere positivamente solo nei casi di effettiva pregiudizialità giuridica - qui non ricorrente - come ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (*ex plurimis* si vedano Corte dei conti, I Sez. Centrale d'Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d'Appello n.56/2022, n.220/2022, Sez. Sardegna n.185/2022 e

n.194/2022). L'intervento sospensivo del Giudice è infatti precluso nei casi, non ritenuti rilevanti per l'ordinamento, di una sostenuta opportunità o mera utilità della sospensione, quale potrebbe tutt'al più essere considerata nella presente fattispecie.

Al riguardo, fermo restando che il danno erariale viene in esistenza solo con l'esborso sostenuto dall'Amministrazione (nel caso di specie con le determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 e n. 1168 del 5 agosto 2021), dalla lettura della norma risulta evidente che il legislatore ha optato per la scelta di dare rilievo alle sole ipotesi di pregiudizialità in termini tecnici, qualora l'accertamento giudiziale presupposto venga cioè a costituire l'antecedente non solo logico, ma anche giuridico della stessa configurazione della responsabilità.

In tali termini, la richiamata disciplina, che di fatto, rispetto al regime previgente, riduce la possibilità per il Collegio giudicante di disporre la sospensione del giudizio, dev'essere coordinata, da un lato, con la normativa sulla non esecutività della sentenza di primo grado in caso di impugnazione (art.190, comma 4 C.G.C.), e, dall'altro, con quella sulla revocazione (art. 202 C.G.C.), rimandando così alla fase dell'appello o, eventualmente, alle ipotesi di revocazione, la considerazione di eventuali sopravvenienze probatorie che vengano a mutare i presupposti della responsabilità erariale, la quale, nel corso dell'ordinario giudizio di responsabilità e secondo le previsioni del codice di giustizia contabile, non può che essere valutata allo stato degli atti, senza che possa essere disposta facoltativamente da parte del Collegio la sospensione del giudizio.

5.2 Anche le eccezioni - da trattarsi congiuntamente - di prescrizione

(formulata dai convenuti IAPICHINO e BATTAGLIA) e di non attualità e certezza del danno (sollevata da tutti i convenuti) sono infondate.

Secondo le regole proprie della responsabilità amministrativo-contabile, infatti, il momento in cui il danno viene ad esistenza (momento che conseguentemente segna anche l'esordio del termine prescrizionale), coincide con l'effettivo esborso subito dall'Amministrazione, il quale risulta avvenuto, nel caso di specie, con i pagamenti disposti con le già richiamate determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 e n. 1168 del 5 agosto 2021. Secondo costante insegnamento della giurisprudenza contabile, l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 - il quale prevede, per quanto qui rileva, che " *Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso…*" - dev'essere interpretato nel senso che il danno si origina al momento della verificazione degli esborsi non dovuti, momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. (vedi, da ultimo, Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n.7/2025; in termini anche Sez. Toscana n.302/2022).

5.2.1 In tal senso, i principi affermati dalla sentenza della Corte dei conti Sezioni Riunite n.14/QM/2011, correttamente richiamati dalla Procura regionale nel corso della discussione orale, nel risolvere, con valore nomofilattico, la questione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale in ipotesi di danno indiretto (a fronte di una interpretazione che - in assenza di pagamento - ne voleva anticipare l'esordio al momento del passaggio in giudicato della statuizione giudiziale di condanna a carico dell'Amministrazione), ha invece ricollegato proprio all'elemento fattuale

dell'esborso il momento in cui il danno erariale diviene certo ed attuale e a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere, concludendo che "*Da tale iter argomentativo scaturisce che, per la regola generale dell'art.2935 c.c. (richiamata nella sentenza n. 5/QM/2007 di queste Sezioni Riunite), la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cioè quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale) e che l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare, con l'ulteriore conseguenza che la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato – nel che consiste l'evento dannoso – assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo pagamento*".

Considerando poi che la notifica dell'invito a fornire deduzioni è intervenuto per tutti i convenuti tra il giugno e il luglio 2024, il termine prescrizionale, che aveva iniziato a decorrere con l'esecuzione dei pagamenti disposti dall'Amministrazione, risulta validamente interrotto prima della notifica dell'atto di citazione e non risulta compiuto l'ulteriore termine biennale di cui all'art. 66, comma 2, c.g.c.

5.2.3 Di contro, non risultano condivisibili le avverse difese le quali assumono l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'odierna azione per difetto di certezza e/o attualità del danno.

In disparte l'intima contraddizione di tale eccezione con l'affermazione secondo la quale il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere sin dal momento del verificarsi del fatto materiale o da altro momento di conoscenza della fattispecie illecita (vedi difese BATTAGLIA, IAPICHINO,

TALAMINI), dovendosi a tal fine presupporre un fatto illecito compiuto (e dunque già da tale momento anche l'esistenza e attualità del danno), il Collegio non può che riportarsi alle chiare indicazioni della giurisprudenza contabile, la quale ha evidenziato l'infondatezza della tesi anche oggi supportata da tutti i convenuti, la quale confonde la certezza del danno con la certezza del diritto, di fatto reintroducendo per tale via quella pregiudiziale (civile, nel caso di specie) che non a caso porta gli stessi convenuti, univocamente a richiedere la sospensione dell'odierno giudizio.

Viceversa, è opportuno qui richiamare per esteso l'orientamento secondo il quale "*...anche nell'ipotesi di danno indiretto, qual è quello all'esame, l'evento dannoso diviene certo, attuale e concreto nel momento in cui l'Ente soccombente, in esecuzione di una sentenza civile, penale, amministrativa risarcisce il terzo danneggiato, a prescindere dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.*

Come puntualmente evidenziato da questa Sezione, con pregnanti argomentazioni che si richiamano testualmente facendole proprie "la maturazione dell'eventus damni non è ricollegabile alla mera statuizione resa da un giudice diverso da quello contabile, bensì alla diminuzione patrimoniale subita dall'amministrazione allorquando risarcisce la lesione subita dal privato cittadino ex art. 28 Cost. La perdita economica è, in quel momento, già "certa", in quanto la "certezza" del danno non interferisce con la "certezza" del diritto vantato dal terzo danneggiato: la "incertezza" che incombe sulla res in judicium deducta non impedisce, infatti, alla sentenza di produrre i suoi effetti, compreso quello di garantire l'immediato ristoro delle conseguenze dannose patite dal terzo danneggiato, con

consequenziale depauperamento del soggetto pubblico, costretto a ottemperare; "la provvisoria esecutività è divenuta un predicato che accompagna, ormai normativamente, tutte le pronunce giurisdizionali di primo grado che abbiano contenuto di condanna al pagamento di somme di denaro"; "l'eventuale e successiva caducazione del titolo esecutivo (civile, penale o amministrativo), a causa della riforma o della cassazione della sentenza, travolge, infatti, i "provvedimenti" e gli "atti dipendenti" medio tempore adottati, in ossequio al meccanismo cristallizzato nell'art. 336, comma 2, c.p.c.; "il danno erariale segue, in definitiva, lo spostamento patrimoniale, adattandosi alla provvisorietà degli effetti esecutivi prodotti dalle pronunce (civili, penali o amministrative) rese inter alios e agli accertamenti che ne costituiscono il presupposto: in quest'ottica, la responsabilità amministrativa per "danno indiretto" condivide la stessa logica del sistema di tutele dei diritti, secondo una sequenza che può così riassumersi: soccombenza della p.a. – esecutività della sentenza – pagamento – risarcimento del danno contabile. Come il privato ha diritto all'immediato ristoro così il p.m. contabile può agire per reintegrare immediatamente il patrimonio pubblico leso"; "la diversa tesi che aggancia al "passaggio in giudicato" della sentenza resa in altri e diversi plessi giurisdizionali, l'emersione del danno erariale certo, liquido ed esigibile, finisce col reintrodurre inevitabilmente la "pregiudiziale" civile, penale o amministrativa, avversata dalla costante giurisprudenza contabile anche in sede nomofilattica (Sez. riun., ord. 24 aprile 2019 n. 6; Pagina 108 di 218 id. 3 luglio 2018 n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata) e, addirittura, dai giudici di

legittimità, che affermano la totale autonomia persino tra l'azione di rivalsa intentata dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente (Cass. civ. SS.UU., sentenza 12 ottobre 2020 n. 21992, in relazione al caso di domanda di manleva spiegata da un'azienda sanitaria nei confronti del medico responsabile), e quella contabile promossa dal procuratore regionale (in termini, Sez. II centr. app. n. 30 del 2022)" (in tal senso Corte dei conti Sez. II App. n.273/2024, ma vedi anche, stessa Sezione, sentenze n.75/2023 e n.56/2022).

5.3 Per ragioni sostanzialmente coincidenti con quanto poco sopra affermato, nessun rilievo, nel caso di specie, assume ad avviso del Collegio l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 34851/2022, la quale, nell'ambito della complessa articolazione del processo civile venutasi a creare per via dell'impugnazione della sentenza n. 476/2016 della Corte d'Appello di Venezia e della successiva proposizione di ulteriori iniziative giudiziarie da parte della dott.ssa Cappellaro - conclusesi in primo grado con le sentenze n.8/2019 e n.4/2021 del Tribunale del Lavoro di Belluno e a loro volta impugnate - ha statuito la necessità di valutare congiuntamente tutti i comportamenti tenuti dal datore di lavoro, sia quelli illeciti, sia quelli astrattamente leciti, al fine di poter definire la fattispecie di responsabilità per mobbing, dovendo la stessa essere considerata unitariamente.

Anzitutto, osserva il Collegio che la predetta ordinanza, nel considerare che "*…l'eventuale illegittimità del comportamento rispetto al quale il processo venga rimesso al primo grado potrebbe incidere sulla valutazione anche degli altri comportamenti i quali, anche se in ipotesi legittimi qualora singolarmente valutati, potrebbero ricevere apprezzamento diverso se letti*

insieme al primo di cui si assume, nel caso di specie, portata principale e di maggiore gravità,…" effettua un'affermazione che, se posta in relazione con la successiva precisazione che "*il collegio ritiene anzi che tale effetto, nel caso di specie, si trascini anche rispetto alle domande riguardanti il pagamento dei compensi ICI, alla partecipazione al progetto dello stadio del ghiaccio ed alle ferie non godute, stante l'intersecarsi di profili retributivi, di cui si asserisce l'indebito disconoscimento, con profili risarcitori",* lascia presumere che potrebbe esservi, alla conclusione del processo civile, in senso del tutto contrario a quanto oggi ritenuto dalle difese dei convenuti, un effetto di estensione delle responsabilità già accertate rispetto alle condotte non compiutamente e non congiuntamente valutate nel procedimento tutt'oggi pendente.

Dunque, già in linea di principio, diversamente da quanto indicato nelle odierne difese dei convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO, non pare condivisibile, nel merito, il richiamo a un prospettato effetto caducante riflesso delle statuizioni civili della Corte di Cassazione a seguito della prosecuzione del giudizio, potendo semmai derivare dalla futura valutazione giudiziale di comportamenti, anche leciti, ancora non scrutinati dal Giudice civile, eventuali effetti ampliativi della già accertata responsabilità per via del contesto in cui tali comportamenti devono essere inseriti.

In ogni caso, rispetto a tali evenienze, ritiene il Collegio che valgano le considerazioni già sopra ampiamente effettuate rispetto all'attualità del danno ed all'insussistenza di una pregiudizialità giuridica che possa determinare, allo stato, la sospensione e meno che mai l'inammissibilità del

presente giudizio, giacché rimane di fatto irrilevante, allo stato degli atti e ai fini qui in discussione, la circostanza che il processo civile possa proseguire fisiologicamente nel suo *iter* a seguito dell'impugnazione di ambo le parti: infatti, alla stregua delle motivazioni che seguiranno e nei termini di seguito esposti, si ritengono da un lato sufficientemente acclarata la responsabilità dell'Amministrazione in sede civile e, dall'altra, compiutamente integrati i presupposti di fatto e di diritto dai quali origina la responsabilità amministrativo-contabile dedotta dalla Procura erariale.

5.4 Anche le richieste di integrazione del contraddittorio formulate dai convenuti TALAMINI CLAUDIO e IAPICHINO PAOLA FRANCESCA non possono trovare accoglimento.

Al riguardo, è noto che il processo amministrativo-contabile è strutturato nei termini di una sostanziale scissione delle singole responsabilità, le quali, in applicazione dell'art.1, comma 1 quater della legge n. 20/1994, possono essere valutate anche nel caso di mancata citazione a giudizio di soggetti dei quali venga paventata - o anche addirittura incidentalmente acclarata - la partecipazione al fatto dannoso. A tal fine, la richiamata disposizione prevede che "*Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso*" escludendo la configurabilità stessa del rapporto solidale tra coobbligati che giustifica e impone, in termini processuali, il litisconsorzio necessario: la solidarietà tra compartecipi è invece nell'ambito della responsabilità erariale un'ipotesi residuale, limitata esclusivamente ai casi di compartecipazione che abbia prodotto un illecito arricchimento dei responsabili o ai casi in cui gli stessi compartecipi abbiano concorso

dolosamente nella produzione del danno, secondo quanto previsto dal comma 1-quinquies della medesima disposizione ("*Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente*").

Per contro, in dipendenza della natura strettamente personale della responsabilità erariale, vige nel processo contabile un particolare regime che anche in ipotesi di responsabilità parziaria consente lo svolgimento del giudizio nell'assenza di alcuni dei compartecipi, atteso che l'art. 83, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile, dispone che "*Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza"*.

Orbene, rimanendo esclusa, nel caso di specie, un'ipotesi di solidarietà passiva non essendosi verificato alcun illecito arricchimento dei responsabili e nell'assenza di indici definiti che riconducano a soggetti specificamente individuati, profili concreti di concorso doloso nella fattispecie dannosa, ne consegue che quand'anche il Collegio ipotizzasse un concorso nella dedotta responsabilità da parte di terzi soggetti non convenuti in giudizio, tale accertamento imporrebbe non già la necessità di integrare il contraddittorio, prospettata dai convenuti, bensì quella - di fatto ricorrente, come si avrà modo di specificare in seguito - di valutare la rilevanza di fatti e condotte concorrenti nella determinazione del danno e di disporre, sulla base di tale valutazione, la riduzione della responsabilità a carico dei soggetti responsabili considerando "*la parte che hanno preso*" i soli convenuti alla

determinazione dell'illecito erariale.

5.5 Devono, infine, essere rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dai convenuti siccome irrilevanti ai fini del decidere in considerazione dell'abbondante quadro probatorio risultante in atti e, comunque, per via della loro superfluità.

6. Nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono a carico dei convenuti FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, BATTAGLIA AGOSTINO E MUSSO LUISA, mentre devono andare prosciolti da ogni addebito i convenuti IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO.

6.1 In primo luogo il Collegio non può che evidenziare che l'odierna fattispecie di danno, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANINI ENRICO e ribadito nel corso della discussione orale, nulla ha a che vedere con le scelte politiche di riorganizzazione dell'Ente.

Oggetto di scrutinio, e fondamento della responsabilità erariale, sono invece gli atti e i comportamenti che - durante e dopo tale riorganizzazione - furono adottati dagli odierni convenuti nella gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa Cappellaro ed i quali, sin da principio, si rivelarono macroscopicamente illegittimi.

Essi intervennero infatti in una cornice di patente illegittimità del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, di per sé indicativa di una gestione verticistica e personalistica dell'apparato amministrativo.

Dalla documentazione di causa è emerso, a dispetto di principi di trasparenza e di accesso per pubblico concorso, che la valutazione e la gestione del

personale avveniva sulla base del "sentore personale" del Sindaco il quale, come si evince chiaramente da plurime interviste rilasciate ad organi di stampa (si vedano gli articoli di giornale allegati sub 21-22-23 al fascicolo di primo grado della causa del Lavoro RG 198/2011, all.22.4), dichiarava pubblicamente l'intento di collaborare esclusivamente con personale di sua fiducia, esprimeva, in particolare, la volontà di verificare la professionalità e la disponibilità dei dipendenti già a suo tempo incaricati delle funzioni dirigenziali e prospettava, per coloro che non corrispondessero alle aspettative dell'organo politico, l'alternativa tra la volontaria mobilità o la permanenza nell'ente, con minor retribuzione e privazione del potere di firma.

6.2 A riscontro di tale arbitraria volontà del vertice comunale, è sufficiente considerare che la riorganizzazione dell'Ente fu in qualche modo anticipata, attraverso atti gravemente illegittimi: nell'agosto-settembre 2007, vennero adottati provvedimenti di revoca delle funzioni dirigenziali in essere e attribuite posizioni organizzative del tutto slegate dall'assetto organizzativo del Comune (ancora all'epoca basato su figure dirigenziali, vedi Deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 21.12.2004 e relazione allegata). Quest'ultimo fu rivoluzionato nel suo assetto- in via di mero fatto e per atto unilaterale del Sindaco – mediante un organigramma in cui i diversi settori dell'Ente risultavano retti da posizioni organizzative individuate con decreti sindacali adottati al di fuori dei moduli presupposti dalla precedente organizzazione (si veda al riguardo l'allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24.2.2005, la quale, appunto, riservava ai dirigenti l'individuazione dei funzionari preposti alle posizioni organizzative).

La modifica organizzativa dell'Ente, basata sulla cancellazione delle figure dirigenziali, giungeva infatti a definizione solo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21.11.2007 (riorganizzazione peraltro ancora definita "*con carattere di temporaneità*" da tale stesso provvedimento amministrativo) e con la coeva deliberazione della Giunta Comunale n.117/2007 di pari data la quale ridefiniva la dotazione organica dell'Ente confermando la soppressione delle posizioni dirigenziali anticipata dalla determina Sindacale n. 9/2007 del 28 agosto 2007.

6.3 Tale ultimo provvedimento, adottato circa tre mesi prima della ridetta revisione dell'organizzazione dell'Ente ~~i~~n contrasto con l'ordinamento interno dell'Ente (e non a caso del tutto genericamente indicato come "*provvedimento urgente e straordinario*"), disponeva la nomina di 4 posizioni organizzative, individuate direttamente e autonomamente dal Sindaco e risultava del tutto carente quanto a riferimenti normativi che ne legittimassero l'adozione da parte del Sindaco e ne giustificassero il contenuto.

Il provvedimento, motivato con l'esigenza *"...di garantire il proseguimento dell'attività amministrativa e dell'operatività degli uffici*" (che non era invece in alcun modo in discussione, stante la possibilità di dare comunque seguito all'ordinaria gestione amministrativa nelle more della prevista riorganizzazione, ma nel rispetto delle regole vigenti), disponeva di fatto *extra ordinem* la cessazione delle figure dirigenziali, l'attribuzione dei poteri di vertice amministrativo sulla base di meri riscontri fiduciari del sindaco FRANCESCHI ANDREA, odierno convenuto, nonché la sostanziale soppressione della posizione ricoperta dalla dott.ssa Cappellaro, giacché le

funzioni residuali, non attribuite alle posizioni organizzative, venivano ricondotte alla figura del Segretario/Direttore generale dott. BATTAGLIA AGOSTINO, anch'egli convenuto nel presente giudizio, al quale, peraltro, furono attribuite le funzioni solo con successivo decreto sindacale n.11 del 13 settembre 2007.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26.9.2007, anch'essa dunque adottata sotto la vigenza dell'organizzazione dirigenziale delineata dalla Delibera di Giunta Comunale n.116/2004 - veniva disposto, con atto in concreto carente di qualsiasi motivazione "*di revocare la dott.ssa Alessandra Cappellaro quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale sugli Immobili e sulla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*", attribuendo le relative funzioni, anche in questo caso, al Segretario/Direttore Generale e odierno convenuto BATTAGLIA AGOSTINO.

Risulta però evidente la mancanza di qualsiasi logica di tale provvedimento, atteso che nessuna evidenza espressa lo giustificava in alcuna misura, se non in quanto rispondente e in linea con la volontà di azzerare i vertici dell'Ente in violazione di nomine legittimamente adottate, nell'assenza di qualsiasi valutazione negativa della dipendente, e in contrasto con l'assetto ancora vigente del regolamento degli uffici alla data della sua adozione.

6.4 In questo regime di preventivo, sostanziale e del tutto arbitrario commissariamento dell'attività gestionale dell'Ente, la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione venne a formale definizione solo con l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n..116 del 21.11.2007 (sebbene ancora definita "*con carattere di temporaneità*" nel corpo del

provvedimento amministrativo) e con la coeva deliberazione di Giunta n.117/2007 di pari data, con la quale si provvedeva a ridefinire la dotazione organica dell'Ente in ragione di tale riorganizzazione - in concreto adeguandola a quanto deciso unilateralmente dal Sindaco - mediante la soppressione delle posizioni dirigenziali.

6.5 Nondimeno, i provvedimenti di incarico di posizione organizzativa da quel momento adottati dall'amministrazione risultano essere anch'essi illegittimi per i profili rilevati dalla Procura erariale nell'atto di citazione in ordine alla loro ridotta durata. Il loro incessante susseguirsi per un arco temporale di addirittura oltre otto anni, in un regime di continua proroga in ragione dei termini ridotti dell'incarico - pur quando astrattamente motivata, di volta in volta, con riferimento a generiche e scarsamente attinenti finalità organizzative o di carenza di personale o di pendenza di procedure dirette ad implementare la dotazione organica o a nominare il nuovo Segretario comunale - rimane obiettivamente ingiustificato, oltre che integrare una prassi marcatamente illegittima per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Tali provvedimenti, tra l'altro, per un lungo periodo risultano riferibili solo in via di fatto all'art.109, comma 2, del TUEL, in assenza di specifica indicazione nella parte motiva, e cioè fino al decreto 23/2012 del 31.12.2012 a firma del convenuto FRANCESCHI ANDREA, mentre solo successivamente fu inserito all'interno dei provvedimenti di proroga il richiamo a tale previsione di legge (i decreti del 28.6.2013, 31.12.2013, 1.4.2014 furono poi firmati dal convenuto POMPANIN ENRICO in qualità di vicesindaco f.f. e quelli dell'1.8.2014 in qualità di Sindaco f.f., senza

neanche specificare in atto le ragioni di impedimento del Sindaco implicanti la necessità di sua sostituzione).

Risulta quindi anche evidente che il *modus operandi* dell'Amministrazione violava palesemente il principio di continuità amministrativa, i cui richiami interpretativi (Corte cost. n.103/2007, n.161/2008, n.34/2010; Cass. Civ. Sez. Lav. n.9728/2017; Corte dei conti, Sez. II App. n.149/2020), sono stati correttamente indicati nell'atto di citazione, senza che sia qui necessario ritornare sul tema, essendo sufficiente dare conto del fatto che la stessa giurisprudenza contabile - nel ribadire che il regime dello spoil system non può evidentemente riguardare le figure interne incaricate di funzioni gestionali di amministrazione attiva, in accordo con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in materia - ha anche più recentemente precisato che "*…le disposizioni contrattuali che ancorano la revoca solamente alla presenza di determinati presupposti correlati ad una modifica della struttura organizzativa dell'ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non anche al rinnovo della carica di vertice dell'amministrazione, garantiscono la continuità dell'azione amministrativa, principio sottolineato dal giudice delle leggi, ed impediscono l'ingresso di profili di arbitrarietà nell'adozione dei poteri di rimozione, causalmente giustificabili soltanto nell'ottica del buon andamento dell'azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza transeunte del mutamento dell'organo investito del potere di nomina* (Corte dei conti Sez. Sicilia n.89/2023).

Con ciò dovendosi evincere l'assoluta non condivisibilità del legame fiduciario e, di fatto, di continua verifica al quale il Sindaco pretendeva di

astringere le figure gestionali dell'Ente in una gestione, per così dire, "domestica" dell'Amministrazione di cui era a capo.

7. Quanto sopra indicato chiarisce che fu per l'appunto in questo quadro di sostanziale illegittimità, determinata dalla riscontrata convinzione del Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo FRANCESCHI ANDREA di poter gestire l'Amministrazione in violazione dei basilari principi di buon andamento e imparzialità - e cioè in termini assolutamente personalistici e verticistici - che furono adottati plurimi atti gestionali illeciti che portarono, come correttamente accertato dal Giudice Civile, anche al demansionamento della dipendente dott.ssa Cappellaro (fino al dicembre 2007 Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente) per il periodo 1.1.2013-31.12.2015, e al compimento di iniziative mobbizzanti nei suoi confronti nel periodo maggio 2012-31.12.2015; dando così origine, a seguito della statuizione del Tribunale del Lavoro, a un'ipotesi di danno erariale indiretto al cui risarcimento, devono essere condannati gli odierni convenuti FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, BATTAGLIA AGOSTINO E MUSSO LUISA, per le considerazioni, nei termini e nella misura che verranno in seguito indicati.

Fermo restando che il Giudice civile ha avuto a pronunciarsi sui danni subiti dalla dott.ssa Cappellaro (e, in via indiretta dall'Amministrazione) in un ristretto arco temporale, rimanendo alla data odierna pendenti ulteriori iniziative giudiziarie della dipendente, risultano comprovati in atti comportamenti finalizzati: **a)** all'illegittima estromissione della dott.ssa Cappellaro dalle funzioni amministrative per le quali era stata assunta a seguito di pubblico concorso; **b)** all'esclusione della stessa dalla possibilità

di aspirare a ricoprire le posizione organizzativa confacente alla sua qualifica, anche a seguito di provvedimenti palesemente illegittimi da parte dell'Ente concernenti la soppressione della relativa posizione e il pretestuoso conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale prima e a soggetti esterni poi (in seguito anche tramite assunzione per procedura di mobilità); **c)** all'adibizione della dipendente a funzioni non confacenti alla propria professionalità e alla propria qualifica; **d)** all'adozione di atti vessatori, su specifica disposizione dei vertici politici e gestionali dell'Ente.

Al riguardo, il Collegio ritiene necessario precisare che per quanto le valutazioni del Giudice del Lavoro si riferiscano al solo periodo 2010-2015 (e che tale limitato arco temporale assume rilievo ovviamente, nel presente giudizio, al fine di considerare il danno indiretto subito dall'Erario in conseguenza della fattispecie illecita), la vicenda illecita si snodò senza soluzione di continuità a partire dall'adozione dei primi atti organizzativi adottati in danno della dipendente nell'anno 2007, i cui effetti erano destinati ad estendersi nel tempo, prolungandosi sino al termine della gestione del Sindaco FRANCESCHI ANDREA e comunque fino a tutto il 2015, come valutato dal Giudice del Lavoro (si vedano, sul punto anche le memorie difensive di MUSSO LUISA, pag.27 e segg. che indicano il lungo dislocarsi temporalmente delle condotte che portarono alla condanna per demansionamento e mobbing).

La limitatezza dell'arco temporale considerato dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Belluno n.8/2019 (e, a fini risarcitori, dalla sentenza n.4/2021 del medesimo Tribunale) rileva quale punto di riferimento esclusivamente ai fini della quantificazione del danno, ma i comportamenti illeciti del periodo

2013-2015, valutati ai fini del mobbing, trovano la loro ragione fondante in una gestione illegittima che, come sopra ricordato, iniziò circa 5 anni prima e che indusse la stessa dipendente, per un certo periodo, a cercare e trovare soluzione lavorativa presso altro Ente.

8. Venendo al merito della vicenda, il Collegio condivide quanto statuito dal Tribunale del Lavoro di Belluno, nella sentenza n.8/2019 in merito alla ricorrenza dei presupposti del danno da perdita di chances, del danno da demansionamento e del danno da mobbing, danni tutti che si sono poi riversati nella sfera giuridica e finanziaria dell'Amministrazione a seguito del loro risarcimento da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo.

8.1 Relativamente al **danno da perdita di chances**, è documentata la preordinata esclusione della dott.ssa Cappellaro dalla possibilità di partecipare a selezioni per il conferimento delle posizioni organizzative (in verità nemmeno mai effettuate dall'Ente in quanto attribuite *intuitu personae*), pur a dispetto della sua maggior qualificazione, avendo vinto a suo tempo, sin dal luglio 1997, un concorso per funzionario D-3 (ex qualifica 8^), area ragioneria e avendo rivestito la posizione di dirigente dell'Amministrazione a capo del settore finanziario.

La dipendente, inoltre, aveva svolto anche funzioni di responsabilità dell'ufficio ragioneria, tributi, controllo di gestione, ed economato, personale, servizi sociali e case di riposo e dunque rappresentava, per preparazione ed esperienza, una risorsa importante per l'Ente, ingiustificatamente frustrata nella sua legittima aspettativa di concorrere per l'attribuzione di una posizione organizzativa.

Al riguardo, non sono condivisibili le difese dei convenuti FRANCESCHI e

POMPANIN laddove sostengono che la dipendente non potesse comunque aspirare a ricoprire le posizioni organizzative perché a lei non attribuibili in via di principio; sul punto, correttamente e seppure in modo succinto, il Tribunale del Lavoro di Belluno ha motivato in maniera del tutto contraria a quanto sostenuto dai convenuti, evidenziando come l'attribuzione delle posizioni organizzative da parte dell'Amministrazione sia avvenuta in palese violazione delle regole di correttezza e buona fede.

8.1.1 Tale violazione è comprovata sotto diversi profili posto che:

a) tra le varie posizioni organizzative, non tutte avevano natura tecnica e dunque la dott.ssa Cappellaro ben poteva vantare un concreto interesse alla loro attribuzione;

b) alla dipendente, come risulta in atti, furono revocate ingiustificatamente e proditoriamente le precedenti funzioni (e correlate responsabilità) mediante provvedimenti gestionali carenti quanto a motivazione e assunti in evidente eccesso di potere per ragioni puramente personali e ritorsive del Sindaco e dell'apparato amministrativo vicino allo stesso.

Risulta difficilmente comprensibile, infatti, la scelta, operata a monte, di non prevedere una posizione organizzativa autonoma nel fondamentale settore economico e finanziario dell'Ente (che presiedeva altresì la gestione dell'ICI e dei rifiuti urbani, notoriamente servizi nevralgici per le amministrazioni comunali) e di, invece, accentrare le relative funzioni in capo al Segretario generale.

Tale scelta, pur astrattamente legittima, risultava già di per sé priva di giustificazione logica proprio nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse personali dell'Ente che lo stesso Sindaco si era prefisso soprattutto laddove

si consideri: **i)** l'assenza di valutazioni negative della dipendente già dirigente dell'intero Settore finanziario e vincitrice di specifica selezione al momento dell'assunzione;; **ii)** l'istituzione di una posizione organizzativa per la gestione del personale anziché per lo svolgimento di funzioni economico-finanziarie da attribuire a personale altamente qualificato già in servizio e quindi preparato a gestire un settore, quale quello finanziario, di grande rilievo, considerate le dimensioni dell'Ente e l'alta vocazione turistica del Comune Cortina d'Ampezzo; **iii)** l'attribuzione – priva di motivazione - della posizione organizzativa effettivamente istituita (del servizio Patrimonio e del servizio Personale o del servizio Anagrafe) ad un dipendente di qualifica D1 inferiore rispetto a quella D3 della dott.ssa Cappellaro.

La volontà escludente dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultima trova conferma nella successiva e pervicace attribuzione delle funzioni in materia finanziaria a soggetti esterni o di qualifica inferiore quali: 1) la dott.ssa Elvassore, assunta a contratto nel novembre 2007 (sul falso presupposto dell'assenza di figure idonee interne all'ente in grado di svolgere le mansioni in parola) non appena la dott.ssa Cappellaro si trovò nell'impossibilità di poter rivendicare la relativa posizione (perché ormai in mobilità presso altro Ente a far data dall'ottobre 2007); 2) il dott. Augusto Pais Becher, cat. D1 a partire dall'anno 2012 a seguito di bando di mobilità nonostante la dott.ssa Cappellaro, in ruolo con la più alta qualifica cat. D. 3, avesse dimostrato la propria ampia disponibilità a ricoprire l'incarico di responsabile del Servizio economico-finanziario già nel luglio 2010.

Va, altresì, considerato che nei provvedimenti di incarico di posizione organizzativa ai soggetti sopra indicati, non vi è alcuna menzione di una

valutazione comparativa tra dipendenti, da ritenersi necessaria secondo la giurisprudenza correttamente richiamata dal Tribunale del Lavoro. Se è vero, infatti, che il dipendente già in precedenza incaricato di una posizione organizzativa non ha alcun diritto alla sua conferma e al rinnovo nell'incarico, l'Ente è tuttavia tenuto a motivare congruamente le ragioni della manca conferma e comunque del conferimento a diverso soggetto all'esito di una valutazione comparativa sulla base dei criteri previsti dall'art.15 CCNL.

Cosa che, nel caso di specie, non avvenne.

Né può semplicemente assumersi che le posizioni organizzative vennero affidate dopo l'espletamento di una "*selezione implicita*", coinvolgente tutti i dipendenti di categoria D ed esitata nel conferimento dell'incarico al personale ritenuto più qualificato, come si legge nelle difese FRANCESCHI e POMPANIN, giacché non si trova riscontro alcuno di tale implicita valutazione, peraltro neppure consentita in considerazione dei moduli formali cui è tenuta ad attenersi qualsiasi amministrazione pubblica nell'operare le proprie scelte, anche in materia di personale.

8.1.2 Alla luce di quanto sopra descritto, priva di rilievo appare essere la circostanza - sulla quale per la verità il Giudice del Lavoro non si sofferma particolarmente con la sentenza n.8/2019 - che la dott.ssa Cappellaro si trovasse in regime di mobilità fino al dicembre 2012 e non avrebbe quindi potuto partecipare ad eventuali procedure selettive, come eccepito dalle difese dei convenuti FRANCESCHI e POMPANIN.

In disparte la circostanza che, comunque, a partire dal gennaio 2013 la dott.ssa Cappellaro era comunque rientrata presso il Comune di Cortina

d'Ampezzo, dall'evoluzione dei fatti (che comprovano la ostinata volontà di escludere la dipendente dall'area delle posizioni organizzative) consegue linearmente che la sua assenza dal Comune di Cortina d'Ampezzo, negli anni 2010-2012, fu il risultato di reiterati comportamenti mobbizzanti che spinsero la dipendente ad allontanarsi dall'Ente, come infatti essa ebbe a indicare a più riprese nei propri ricorsi davanti al Giudice del Lavoro e nelle diffide inviate all'Amministrazione.

E' allora sufficiente considerare che nel settembre 2007 l'iniziale richiesta di aspettativa senza assegni (prontamente concessa dall'Amministrazione nell'ottica, già dichiarata pubblicamente sugli giornali e ribadita dalle testimonianze assunte nel processo civile, di liberarsi dei dipendenti legati alla vecchia amministrazione) fu espressamente motivata dall'interessata con riferimento agli attacchi personali subiti pubblicamente attraverso gli organi di stampa ed allo svuotamento delle funzioni rivestite quale effetto della riorganizzazione comunale, evidenza che viene di fatto ignorata dalle difese di tutti gli odierni convenuti.

Va, inoltre, evidenziato che, all'atto del suo rientro in servizio una prima volta nell'anno 2009, la dott.ssa Cappellaro venne adibita funzioni meramente esecutive e non adeguate al proprio profilo professionale e che ciò la indusse, appena possibile, a richiedere la mobilità esterna pur di poter svolgere funzioni lavorative confacenti alla propria posizione professionale, presso altro Ente.

Scaduto il comando, nel luglio 2010, la dott.ssa Cappellaro aderì a una sua proroga: tuttavia, espressamente specificando (vedi nota del 29 giugno 2010, doc.56 del ricorso del lavoro RG198/2011) che tale sua adesione era

determinata dal diniego dell'Amministrazione di provenienza di attribuirle funzioni corrispondenti alla propria qualifica professionale e che, in ogni caso, sarebbe rientrata dal comando qualora l'Ente avesse provveduto in tal senso.

Dunque, in conclusione, l'assenza dal Comune di Cortina d'Ampezzo della dott.ssa Cappellaro, non è argomentazione difensiva che possa essere presa in considerazione per giustificare la mancata possibilità di concorrere per le posizioni organizzative, sia perché volontariamente cagionata dall'Ente e sia perché la volontà di rinunciare alle attività in comando presso altra amministrazione era stata adeguatamente rappresentata al Comune benchè subordinata alla legittima attribuzione di una funzione coerente con la propria qualifica quale quella di responsabile dell'attività finanziaria dell'Ente o altra equipollente.

8.1.3 Per quanto riguarda la quantificazione del danno da perdita di chances operata dalla Procura erariale e contestata dalle difese di FRANCESCHI e POMPANIN, il Collegio ritiene di condividere il criterio valutativo utilizzato dal Giudice civile, criterio che si appalesa logico e privo di criticità nel riferimento al 50% dello stipendio netto della posizione cui la dipendente aspirava, e che avrebbe determinato una maggiore liquidazione stipendiale di euro 5.098,71.

8.2 Relativamente al **danno da demansionamento** deve anzitutto considerarsi che "*la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fermo restando lo ius variandi del datore di lavoro, sussiste il demansionamento, vietato dalla legge, ogni qual volta si verifichi una retrocessione delle mansioni assegnate al dipendente, da valutarsi anche laddove la posizione*

dapprima ricoperta sia stata non assegnata ad altri ma completamente soppressa, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 c.c., ove le mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica e alle ultime svolte dal lavoratore (Cass. n. 1678/2021; Cass. n. 1575/2010; Cass. n. 7435/2018). Tale impostazione risulta condivisa dalla giurisprudenza contabile in fattispecie di danno indiretto da mobbing lavorativo (Corte dei conti, Sez. II App, n.373/2022).

Dunque, già in via di principio nessun rilievo assume nella vicenda de quo l'avvenuta soppressione, o meglio, la mancata previsione iniziale della posizione organizzativa nell'area economico finanziaria, dal momento che il parametro da prendere a riferimento in concreto è esclusivamente la corrispondenza tra le mansioni affidate al dipendente e quelle svolte precedentemente.

8.2.1 In adesione con quanto statuito dalla sentenza n. 8/2019 del Tribunale del Lavoro di Belluno, il Collegio ritiene che gli impieghi cui fu adibita la dott.ssa Cappellaro nel periodo 1.1.2013- 31.12.2015 integrino a pieno titolo il demansionamento professionale e che dunque debba trovare conferma la condanna disposta in sede civile a carico dell'Amministrazione per comportamenti ascrivibili agli odierni convenuti, che ne devono rispondere a titolo di danno indiretto cagionato all'Erario.

Con decreto sindacale n.23/2012 del 31.12.2012, a firma dell'odierno convenuto FRANCESCHI ANDREA, a dispetto delle vane richieste provenienti attraverso i suoi legali, la dott.ssa Cappellaro fu adibita a funzioni istruttorie presso il Servizio Patrimonio, quale unità di personale

addetto (con assegnazione in concreto delegata alla Responsabile del Servizio dott.ssa Paola Iapichino). La medesima assegnazione fu poi confermata per il secondo semestre 2013 con decreto Sindacale n.9/2013 del 28.6.2013 a firma dell'odierno convenuto POMPANIN ENRICO, mentre le funzioni di Segretario generale e Responsabile del Servizio Finanziario continuavano, del tutto irrazionalmente, ad essere affidate all'odierna convenuta, dott.ssa MUSSO.

Quanto al livello delle mansioni esercitate presso l'Ufficio Tavolare, oltre ai riscontri già propriamente indicati dalla sentenza di condanna n. 8/2019 del Tribunale di Belluno, è la stessa odierna convenuta dott.ssa IAPICHINO, nel corso della propria audizione personale ad aver specificato che le stesse corrispondevano ad un livello B o C, e che tale assegnazione era mantenuta per espressa richiesta del Segretario comunale.

8.2.2. Anche per quanto concerne il successivo affidamento presso l'Ufficio anagrafe a partire dal 2.1.2014 al 31.12.2015, gli atti di causa confermano le conclusioni cui è pervenuto il giudice civile con la sentenza n. 8/2019, (pagg.14, 15) circa le funzioni solo apparentemente affidate alla dipendente, in quanto già in carico ad altri dipendenti, e la sola attribuzione, in concreto, di attività (tra cui quella di controllo dell'unico assistente sociale) non corrispondenti alla qualifica della stessa rivestita.

Tali dati risultano, comunque, ulteriormente avvalorati da elementi ulteriori a disposizione di questo Collegio, essendo ad esempio sufficiente considerare l'elenco delle funzioni attribuite alla dipendente Cappellaro come riportate dal dott. TALAMINI CLAUDIO nelle deduzioni difensive depositate presso la Procura erariale nella fase istruttoria. L'odierno

convenuto fa riferimento, infatti - e a dispetto di quanto ivi riportato - a mansioni che non sono sostanzialmente riconducibili al profilo D3 appartenente alla dipendente demansionata (ad eccezione delle attività di sostituzione del responsabile, ma che furono solo apparentemente affidate), tanto da giustificare – come emerge dalla memoria difensiva dello stesso - ogni tentativo a suo tempo dal medesimo effettuato di opporsi alla nuova assegnazione della dott.ssa Cappellaro presso la sua unità operativa, tentativi tuttavia ignorati dai vertici dell'Ente e che fanno propendere per una sua esclusione di responsabilità.

8.2.3. Relativamente al profilo della quantificazione del danno da demansionamento, il Collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare da quella operata dal Giudice civile ritenendo che il danno erariale derivante dall'esecuzione delle statuizioni civili sia addebitabile ai comportamenti tenuti dai responsabili dell'Amministrazione.

Infatti, nel valutare la correttezza della quantificazione risarcitoria effettuata nella misura del 50% della retribuzione globale mensile percepita nella posizione lavorativa di provenienza, la giurisprudenza lavoristica ha, tra l'altro, affermato i seguenti principi, certamente applicabili al caso di specie, tenuto conto delle particolari condizioni in cui venne a verificarsi il demansionamento della dipendente:

"p) il demansionamento, infatti, costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza per cui al pregiudizio correlato a tale lesione va riconosciuta una dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento in via equitativa (Cass. n. 7980/2004; Cass. n. 10157/2004);

q) sul piano equitativo è possibile ricorrere ad una percentuale della retribuzione mensile per il periodo di demansionamento, quale parametro più idoneo del livello di professionalità e di immagine professionale raggiunti e rimasti pregiudicati (Cass. n. 12253/2015), atteso che lo svolgimento di mansioni dequalificanti determina un danno di immagine professionale e di perdita di chances di progressione nella carriera, da valutare in via equitativa a prescindere dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante o danno emergente;

r) a tali fini gli elementi da considerare sono la non breve durata del demansionamento, la gravità del demansionamento, tenuto conto o della dispersione del patrimonio professionale maturato, la visibilità del demansionamento nell'azienda, la considerevole anzianità della dipendente" (Cass. Sez. Lav. n.18870/2024).

8.3.4 Ne consegue che non possono dunque trovare accoglimento le difese dei convenuti FRANCESCHI e POMPANIN, posto che – diversamente da quanto dagli stessi affermato - la giurisprudenza non ha preso a riferimento costantemente solo il valore del 25% della retribuzione non percepita in termini assoluti, ma ha invece chiaramente ancorato il quantum risarcitorio, da determinarsi in via equitativa, alle circostanze che caratterizzano la singola fattispecie di demansionamento.

A ben vedere, di tali criteri ha fatto effettiva applicazione il Tribunale di Belluno con la sentenza n.8/2019, in quanto ha tenuto conto sia della durata del demansionamento (e prima ancora, più in genere ai gravi comportamenti che hanno accompagnato la dequalificazione professionale) sia anche "*all'ampia divergenza fra le mansioni spettanti alla dipendente in ragione*

della categoria professionale di appartenenza e le mansioni meramente esecutive svolte presso l'Ufficio Tavolare, ovvero quelle del tutto marginali poi assegnatele nel servizio Anagrafe".

Di guisa che, contrariamente a quanto indicato dai convenuti, la quantificazione operata dalla Procura erariale, che a sua volta richiama quella fatta propria dal Giudice civile, non può certo dirsi apoditticamente effettuata.

8.4 Relativamente al **danno da mobbing**, ritiene il Collegio che il comportamento illegittimo dell'Amministrazione sia già sufficientemente comprovato dalle circostanze di fatto in cui si verificò il demansionamento della dipendente Cappellaro, comportamento che non fu semplicemente caratterizzato dall'adibizione della dipendente a funzioni diverse da quelle per le quali aveva superato un pubblico concorso e che aveva sempre esercitato al massimo livello sino a quando il convenuto FRANCESCHI ANDREA divenne sindaco di Cortina d'Ampezzo, ma che si risolse in un accanimento finalizzato ad estromettere la dipendente da qualsiasi funzione decisionale e direttiva all'interno dell'Amministrazione, (relegandola a compiti meramente esecutivi) e a porre le condizioni perché la stessa abbandonasse il servizio o venisse isolata.

8.4.1. Il quadro probatorio in atti, da leggere nella sua complessità, denota infatti una fattispecie vessatoria nei confronti della dipendente Cappellaro, attuata, anzitutto, con uno cambiamento di funzioni lavorative ingiustificato e a sfondo punitivo, addirittura preannunciato pubblicamente ed accompagnato dall'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria inferiore, anche per ruoli astrattamente attribuibili

alla stessa. La dott.ssa Cappellaro fu, dunque, palesemente estromessa da qualsiasi possibilità di concorrere per un ruolo adeguato alla sua preparazione ed esperienza nonché invitata e di fatto costretta a cercare occupazione per lungo tempo presso altra amministrazione, salvo poi essere adibita a più riprese a compiti di gran lunga inferiori rispetto alla qualifica posseduta e in posizione di subordinazione rispetto a personale a lei meno qualificato.

In tali termini, l'asserita legittimità e logicità di atti, gestionali o amministrativi, visti nella loro singolarità - come evidenziato dalle difese dei convenuti - non consente tuttavia di obliterare la palese ritorsione che venne compiuta nei confronti della dipendente ~~attraverso tali atti~~, ben colta da parte del Giudice civile, le cui conclusioni sono assolutamente condivise dal Collegio.

È noto, infatti, che le condotte riconducibili al *mobbing* lavorativo ricorrono in presenza sia dell'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona, interni al rapporto di lavoro, e sia di quello soggettivo da individuarsi nell'intendimento vessatorio nei confronti della vittima (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428, Cass. 21 maggio 2018, n. 12437, Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).

Inoltre, è pacifico che le condotte che complessivamente vengono considerate, ai fini di rintracciare un intento persecutorio nei confronti del dipendente, rilevano "*a prescindere dall'illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito*

civilistico" (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428).

Nella fattispecie oggi all'attenzione del Collegio risultano accertate, in modo inequivoco, condotte, ancorché di diversa natura, tra loro intrinsecamente collegate e sorrette da una volontà di nuocere e pregiudicare la professionalità e l'integrità personale e psicologica di una dipendente, comportamenti che, per ragioni prive di giustificazione, hanno determinato un grave danno al bilancio dell'Amministrazione quale conseguenza di una pronuncia di condanna del Giudice ordinario, poi eseguita dall'Ente.

8.4.2 Alle menzionate attività, rilevanti essenzialmente sul piano amministrativo e organizzativo, già in precedenza descritte e di per sé probanti l'illecito compiuto ai danni della dipendente, si accompagnano le condotte materiali riscontrate dal Tribunale del Lavoro di Belluno, che trovano compiuta prova nelle testimonianze rese nel corso del giudizio civile, e che sono state efficacemente riassunte nell'atto di citazione.

Tali deposizioni testimoniali attestano in senso univoco sia la volontà di non consentire alla dott.ssa Cappellaro di svolgere le funzioni per le quali era stata assunta presso il Comune di Cortina d'Ampezzo; sia anche il malcelato proposito di non consentirle di rientrare in servizio presso il Comune di Cortina d'Ampezzo nella posizione di responsabile del servizio economico-finanziario (e ciò anche a seguito di un possibile reintegro nel posto di lavoro che fosse stato disposto per via giudiziale dal tribunale di Belluno), essendosi provveduto appositamente alla copertura di tale posizione mediante l'assunzione di altro personale (dott.ssa Elvassore, assunta a contratto nell'anno 2007 e dott. Pais Becher assunto in ruolo nell'anno 2012).

Rilevano, al fine di delineare le condotte censurate, sia i contenuti delle telefonate (comprovati dalle deposizioni testimoniali in atti) con cui il Sindaco dichiarava, con toni grandemente offensivi, di non volere che la dipendente rientrasse al lavoro, sia l'assegnazione alla Cappellaro – in segno di evidente spregio e umiliazione - di un pc non funzionante, e comunque, se funzionante, non connesso in rete o in ogni caso non dotato delle funzionalità necessarie per l'accesso a tutte le banche dati e i programmi dell'Ente (come emerge dalla deposizione della teste Martinelli la quale ebbe a riferire che quando utilizzava la postazione della Cappellaro, tuttavia, necessitava del proprio pc per poter utilizzare certi programmi).

8.4.3 Anche per quanto concerne il danno da mobbing il Collegio non trova alcun motivo per discostarsi dalla quantificazione del danno effettuata dal Tribunale Civile all'esito di specifica CTU. La consulenza tecnica, a seguito di attenta valutazione degli atti di causa e della situazione fisica e psichica della dipendente, ha ritenuto sussistere un danno biologico temporaneo pari al 15% per un periodo di 44 mesi (quantificato in euro 19.404,00, oltre interessi e rivalutazione), un danno biologico permanente valutabile in misura del 10% (quantificato in euro 26.886,25 oltre interessi e rivalutazione), e un danno esistenziale, quantificato in euro 50.000,00. Detta quantificazione, ben lungi dall'essere apoditticamente determinata - come ritenuto dalle difese FRANCESCHI e POMPANIN - è stata fatta propria dal Giudice civile che ha liquidato il riconosciuto pregiudizio alla vita familiare, sociale e di relazione della ricorrente in via equitativa sulla scorta dei principi di diritto applicabili al caso di specie tenendo conto delle evidenti ripercussioni che la condotta tenuta dai vertici del Comune ha

consapevolmente determinato sulle abitudini di vita della dott.ssa Cappellaro.

9. Alla luce di tali considerazioni, il Comune di Cortina d'Ampezzo, in conseguenza della condanna disposta dal Giudice del Lavoro di Belluno, ha subito un danno pari a **euro 227.872,65** derivato dalle condotte illecite sopra descritte.

10. Quanto alla specifica individuazione dei soggetti responsabili, il Collegio rileva, anzitutto, che la domanda della Procura erariale non può ritenersi fondata con riferimento alle posizioni dei convenuti IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO, i quali, a parere del Collegio, devono andare esenti da responsabilità per difetto dell'elemento causale con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, e per difetto di colpa grave con riferimento alla domanda di risarcimento connessa al danno da mobbing.

Quanto alla prima voce di danno (da demansionamento), va considerato che gli odierni convenuti risultavano del tutto privi di qualsiasi potere decisionale in ordine alle mansioni da attribuire alla dott.ssa Cappellaro, posto che qualsiasi sua collocazione all'interno delle rispettive unità operative non avrebbe certo consentito l'affidamento di mansioni corrispondenti al profilo lavorativo della dipendente. Peraltro, risulta in atti come l'assegnazione in posizione subordinata della dipendente fosse riferibile ad espressamente richiesta dal livello gestionale e politico dell'Ente.

Relativamente al danno da mobbing, poi, il Collegio ritiene che non siano riscontrabili né comprovati atti vessatori direttamente riferibili ai due

convenuti. Dalle deposizioni testimoniali del processo civile e dalla documentazione in atti, emerge che gli stessi, nei limiti delle loro possibilità, affidarono compiti ed incarichi alla dipendente Cappellaro al fine di agevolarne l'attività presso le rispettive Unità, essendo stata la sua assegnazione all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio Anagrafe, come più volte indicato, imposta dal Sindaco e dal Segretario generale dell'Ente. I sigg. IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO vanno pertanto assolti da ogni addebito.

11. Viceversa, il Collegio ritiene i sigg. FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO responsabili del danno erariale contestato dalla Procura erariale nei termini che seguono.

A tal fine si deve precisare che solo il limite posto dalla domanda attorea non consente al Collegio di approfondire e valutare l'eventuale apporto doloso dei conventi MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO, dal momento che la loro responsabilità è stata dedotta in giudizio esclusivamente a titolo di colpa grave.

11.1 Relativamente alla loro posizione deve considerarsi che - avendo entrambi ricoperto la posizione di Segretario generale e di Direttore generale dell'Ente, avvicendandosi nelle funzioni il BATTAGLIA AGOSTINO dal 12.9.2007 fino al 31.08.2012, e MUSSO LUISA dal 3.09.2012 in poi - gli stessi, a dispetto della loro posizione di vertice amministrativo dell'Ente e di garanti della legalità e del buon andamento dell'Amministrazione non frapposero alcuna opposizione rispetto ad attività palesemente illegittime dell'Amministrazione. A fronte di comportamenti illeciti tenuti dal Sindaco e

dal Vicesindaco di così grave portata e grande evidenza - tali che certamente non potevano essere ignorati da amministratori della loro esperienza e preparazione - entrambi hanno tenuto una condotta acquiescente e accondiscendente al dettato del sindaco pur essendo ben consapevoli delle contrapposizioni e delle conseguenze derivanti dalla nuova organizzazione dell'Ente e dalle iniziative anche giudiziarie, attivate dalla dott.ssa Cappellaro, come ampiamente emerge proprio dalle difese di MUSSO LUISA.

Anzi, gli stessi addirittura assecondarono le iniziative illecite provenienti dal livello politico dell'Ente, consentendo e agevolando in tal modo la verificazione del danno erariale a seguito dell'inevitabile decisione risarcitoria che sarebbe scaturita dal contenzioso civile.

11.2 Non meritano accoglimento al riguardo le tesi difensive di BATTAGLIA AGOSTINO, nella parte in cui assume che a dispetto dei periodi valutati dal Giudice Civile, egli venne assunto il 12.9.2007 e cessò dalle proprie funzioni nell'agosto 2012, perché, come già ampiamente specificato, le diverse condotte illecite che hanno portato alla perdita di chanches, al demansionamento e al mobbing lavorativo, affondano le loro radici nelle prime attività amministrative e gestionali poste in essere dall'Amministrazione Franceschi all'indomani della riorganizzazione dei servizi (e addirittura prima), e dunque il dott. BATTAGLIA AGOSTINO ne fu a pieno titolo partecipe.

Né si può condividere che il suo intervento operasse solo sul piano organizzativo e non riguardasse i singoli dipendenti: in disparte la circostanza che, come ampiamente provato in atti, la dott.ssa Cappellaro

ebbe più volte a scrivere e a richiedere la cessazione delle condotte illecite poste in essere nei suoi confronti, il BATTAGLIA AGOSTINO, che rivestiva anche la posizione di Direttore generale, non poteva certo ignorare che, pur in presenza di un istruttore contabile categoria D3, vincitore di concorso, l'Amministrazione aveva deciso di accantonare tale figura relegandola dapprima a funzioni marginali e successivamente addirittura sostituendola con personale esterno, a dispetto della continua richiesta della dipendente di essere reinserita nelle proprie funzioni e dell'attivazione di diversi contenziosi proprio per tale motivo.

Fu del resto lo stesso BATTAGLIA AGOSTINO ad attestare la carenza di personale che importava la necessità, in via amministrativa, di assumere un nuovo dipendente per il servizio economico-finanziario nel novembre 2012, cioè appena un mese dopo aver concesso, del tutto illogicamente, l'aspettativa alla dipendente (con maggior qualifica rispetto al personale poi selezionato) che anelava alla medesima posizione.

Non vi fu dunque alcuna estraneità del dott. BATTAGLIA rispetto all'attività illecita compiuta dall'Amministrazione, ma anzi un fattivo inserimento quantomeno in termini omissivi gravemente colposi.

11.3 Considerazioni analoghe riguardano la posizione della convenuta MUSSO LUISA, le cui difese impropriamente riferiscono le responsabilità oggi dedotte in giudizio in via esclusiva al Sindaco in virtù di un'affermata competenza esclusiva all'adozione degli atti e riferiscono di una presunta miglior qualificazione del dott. Pais Becher, assunto quale responsabile di posizione organizzativa nel novembre 2012 rispetto alla dott.ssa Cappellaro, che dunque non avrebbe avuto la possibilità di vedersi affidare la posizione

di responsabile del servizio economico-finanziario.

Il ragionamento è tuttavia inconferente, perché la qualifica amministrativa viene nel sistema della Pubblica Amministrazione assunta a seguito di Pubblico concorso e non può essere superata da personali convinzioni in ordine al livello di preparazione, a prescindere dalla loro correttezza o meno.

Vero è invece che nella sua posizione di Segretario generale MUSSO LUISA avallò l'assunzione di un'unità di personale da adibire alle funzioni di responsabile del servizio economico-finanziario e successivamente dispose l'assegnazione della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Tavolare prima e all'Ufficio Anagrafe poi, ove la stessa non poteva che svolgere attività e compiti di livello inferiore rispetto alle mansioni per le quali era qualificata e per le quali era stata assunta a seguito di pubblico concorso.

11.4. Quanto alla posizione del sindaco FRANCESCHI, il Collegio ritiene che, per quanto finora illustrato, vada affermata nei suoi confronti una responsabilità a titolo di dolo in quanto principale responsabile del danno cagionato al Comune di Cortina d'Ampezzo in tutte le sue declinazioni e derivato senza ombra di dubbio dalla sua condotta illecita, grandemente pregiudizievole per la dipendente Cappellaro, nella piena consapevolezza delle conseguenze dannose sia per la vittima sia per l'Ente di cui era rappresentante.

Va anche affermata la responsabilità dolosa del Vicesindaco POMPANIN per il danno da perdita di chances provocato alla dipendente in considerazione dei provvedimenti dal medesimo adottati nei confronti della dipendente in piena condivisione delle scelte organizzative imposte dal sindaco.

La condotta dolosa tenuta dagli stessi nella vicenda risulta evidente da quanto finora esposto e trova ampi riscontri probatori come sopra evidenziati.

12. Venendo alla quantificazione risarcitoria da porre a carico dei convenuti responsabili, il Collegio ritiene che la quantificazione operata dalla Procura erariale per **euro 227.872,65,** non possa essere condivisa in quanto non tiene conto dell'incidenza causale del comportamento omissivo degli altri organi dell'amministrazione comunale i quali, pur essendo destinatari di plurime segnalazioni da parte della dott.ssa Cappellaro, non sono mai intervenuti a sua tutela (sia sufficiente verificare, ad esempio, come le diffide e segnalazioni della dipendente, così come i ricorsi del lavoro, individuassero anche nelle deliberazioni della Giunta Comunale gli atti amministrativi illegittimi adottati nei suoi confronti).

Tale apporto causale omissivo può essere valutato in via equitativa nella misura del 20% in considerazione della preponderante attività compiuta dai vertici politici e amministrativi dell'Ente. Ne consegue che gli importi sopra indicati relativi al danno da perdita di chanches, al danno da demansionamento e al danno da mobbing, devono essere ridotti in corrispondente misura.

12.1 Il danno da perdita di chanches (per il periodo 2010-2015), dunque, va quindi riquantificato in **euro 4.078,96**.

Lo stesso, in accoglimento dei criteri indicati dalla Procura regionale, dev'essere attribuito, a titolo di dolo, in via principale e solidale ai convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO.

Rispondono del medesimo danno per colpa grave e in via sussidiaria i

convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA in misura e nel limite corrispondente al 50 per cento per entrambi **(euro 2.039,48 cadauno)** in considerazione non solo del periodo in cui i suddetti si avvicendarono nelle funzioni di Segretario generale, ma del pari apporto causale alla produzione del danno.

12.2 Quanto al **danno da demansionamento** (accertato dal Giudice civile per il periodo dal 2013 al 2015), lo stesso, quantificato in **euro 56.723,47** (a seguito della riduzione disposta per via del concorso causale degli altri organi Amministrazione, nella misura del 20%), va addebitato integralmente e a titolo di dolo al convenuto FRANCESCHI ANDREA per le ragioni sopra esposte.

Dello stesso danno risponde a titolo di colpa grave e in via sussidiaria la convenuta MUSSO LUISA nella misura del 30% **(euro 17.017,04)** in considerazione del suo apporto causale alla produzione del danno.

12.3 Relativamente al **danno da mobbing** (accertato dal Giudice civile per il periodo dal maggio 2012 al 2015), lo stesso, riquantificato in **euro 121.495,76** (a seguito della riduzione disposta per via del concorso causale degli altri organi Amministrazione nella misura del 20%), va imputato integralmente e a titolo di dolo al convenuto FRANCESCHI ANDREA, per le ragioni sopra esposte.

Dello stesso danno rispondono a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i convenuti MUSSO LUISA nel limite del 50% **pari ad euro 60.747,88** e BATTAGLIA AGOSTINO nella misura del 30% **pari ad euro 36.488,72** in considerazione del rispettivo apporto causale alla fattispecie.

In particolare, con riferimento alla posizione del sig. Battaglia e alla

percentuale di danno posta a suo carico va rilevato che, per quanto la fattispecie dannosa si sia essenzialmente e prevalentemente realizzata durante il periodo in cui fu Segretario generale la dott.ssa MUSSO LUISA, le condotte mobbizzanti, come più volte ripetuto, ebbero inizio con gravi illegittimità amministrative e gestionali fin dal 2007 in poi (l'assunzione di un istruttore direttivo di categoria D1 al quale affidare le funzioni di responsabile del Servizio economico-finanziario in danno della dott.ssa Cappellaro (a partire dal luglio 2012) avvenne con la procedura di mobilità attivata all'epoca in cui il BATTAGLIA AGOSTINO era ancora Segretario e direttore generale dell'Ente).

13. Per quanto finora esposto, la domanda attorea va accolta ai sensi e nei limiti sopra indicati nei confronti dei sigg. FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO mentre vanno assolti dagli addebiti loro contestati dalla Procura erariale i sigg. IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO.

14. Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di tutti i convenuti condannati con nota a margine della sentenza ai sensi dell'art. 31, 5 comma, c.g.c..

Vanno, invece, liquidate le spese legali in favore dei convenuti prosciolti IAPICHINO PAOLA LUISA e TALAMINI CLAUDIO, nella misura di euro 1.500,00 ciascuno oltre, spese generali, IVA e CPA, come per legge, a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

a) Rigetta le eccezioni preliminari;

b) Assolve IAPICHINO e TALAMINI dagli addebiti formulati a loro carico;

c) Condanna FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO, in solido tra loro, al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di **euro 4.078,96** a titolo di rifusione del danno indiretto cagionato all'Amministrazione comunale per via del risarcimento del danno da perdita di chances disposto in favore della dipendente Cappellaro Alessandra.

Condanna, altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA nel limite, per ciascuno, dell'importo di **euro 2.039,48**, pari al 50% della somma complessiva.

Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo;

d) Condanna FRANCESCHI ANDREA al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di **euro 56.723,47** a titolo di rifusione del danno indiretto cagionato all'Amministrazione comunale per via del risarcimento del danno da demansionamento disposto in favore della dipendente Cappellaro Alessandra.

Condanna altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria la convenuta MUSSO LUISA che ne risponderà, nel limite del 30% dell'intera somma, per **euro 17.017,04.**

Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo;

e) Condanna FRANCESCHI ANDREA al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di **euro 121.495,76** a titolo di rifusione del danno indiretto cagionato all'Amministrazione comunale per via del risarcimento del danno da mobbing disposto in favore della dipendente Cappellaro Alessandra.

Condanna, altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA in misura rispettivamente del 30% il primo, pari **a euro 36.488,72** e del 50% **pari ad euro 60.747,88** la seconda.

Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo;

f) Liquida le spese legali in favore dei convenuti prosciolti IAPICHINO PAOLA LUISA e TALAMINI CLAUDIO, ponendole a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo in misura di euro 1,500,00 ciascuno, oltre, spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente

giudizio si liquidano in € **1.476,32** (millequattrocentosettantasei/32) e sono poste a carico dei convenuti FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 09/07/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente) Nadia Tonolo